

Genertel S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle imprese IVASS al n. 1.00012, Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i rischi di Responsabilità Civile e i rischi accessori che derivano dalla circolazione del veicolo assicurato (Autovetture e Taxi).



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. Massimali minimi per legge sono 6.450.000 euro nel caso di danni alle persone; 1.300.000 euro nel caso di danni alle cose. Il contraente può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un premio più alto.
- ✓ La garanzia opera **chiunque sia il conducente** al momento del sinistro. Il contraente può personalizzare il tipo di guida a scelta tra:
 - esperto (solo conducenti con età maggiore o uguale ai 25 anni);
 - inesperto (solo conducenti con età inferiore ai 25 anni);
 - non solo esperti.
- ✓ Il contratto opera anche per **l'esercitazione alla guida**.
- ✓ È compresa nell'oggetto di assicurazione la garanzia per:
 - i danni derivanti dal traino di carrelli "appendice";
 - i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

La garanzia Responsabilità Civile è estesa gratuitamente anche per i danni causati involontariamente a terzi che derivano:

- dal gancio di traino del veicolo assicurato;
- da un passeggero del veicolo (cd. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati").

Con pagamento di un premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie accessorie:

- Bonus Protetto;
- Furto e Incendio;
- Danni al veicolo (Minikasko e Kasko);
- Tutela danni da veicoli non assicurati;
- Collisione animali selvatici;
- Eventi atmosferici;
- Atti vandalici;
- Cristalli;
- Assistenza Legale;
- Assistenza Stradale Estesa;
- Assistenza Stradale Top;
- Assistenza Quality Driver;
- Infortuni del Conducente;
- Bonus aiuto domestico
- Protezione imprevisti;
- 4 zampe a bordo.

La concessione delle garanzie opzionali è sempre soggetta alla discrezione di Genertel.



Che cosa non è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ L'assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 3. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
- ✗ L'assicurazione non opera per i sinistri che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.
- ✗ L'assicurazione non opera inoltre per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicurazione non opera per i sinistri:

- ! che avvengono con il conducente privo della patente di guida;
- ! che avvengono quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool stupefacenti o psicofarmaci;
- ! che avvengono quando il veicolo non è in regola da più di due mesi con la revisione;
- ! subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità;
- ! che avvengono in aree aeroportuali, se il veicolo non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

In tutti i casi sopra riportati Genertel può esercitare la rivalsa **per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**.

Le garanzie sono prestate entro i **massimali** e con le **franchigie** indicate in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in:
 - Italia e Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
 - Città del Vaticano;
 - Repubblica di San Marino;
 - Principato di Monaco;
 - Liechtenstein;
 - stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde.

All'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni e nei limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

- ✓ Per la sola garanzia Assistenza Quality Driver la copertura opera in:

- Italia e Stati dell'Unione Europea;
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Bosnia ed Erzegovina;
- Montenegro;
- Norvegia;
- Regno Unito;
- Repubblica della Macedonia del Nord;
- Serbia;
- Svizzera;
- Turchia.

- ✓ Per le garanzie Collisione animali selvatici e Tutela danni da veicoli non assicurati, la copertura opera solo in Italia.



Che obblighi ho?

Il contraente o l'assicurato deve:

- fornire a Genertel dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare;
- verificare i dati e le informazioni riportati in polizza, inclusi massimali, somme assicurate, scoperti e franchigie e deve richiedere eventuali rettifiche entro 14 giorni dalla decorrenza;
- comunicare a Genertel;
 - ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del rischio assicurato;
 - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio;
- in caso di sinistro darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o ne ha avuta conoscenza; ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento o indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il premio è annuo e comprende le imposte e il contributo obbligatorio al S.S.N. I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
 - cognome e nome del contraente;
 - numero di targa o di preventivo.
- carta di credito, comunicando i dati a Genertel;

Genertel può proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate. Se il contraente sceglie di frazionare il premio, è prevista una maggiorazione del premio imponibile: del 3,5% in caso rate semestrali, del 4,5 % in caso di rate trimestrali. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte. Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito non prepagata. Il prelievo automatico delle rate successive deve essere preautorizzato al momento della stipula, e l'addebito viene effettuato 10 giorni prima della scadenza della stessa. Se l'addebito non va a buon fine e il contraente non paga la rata, viene effettuato un nuovo tentativo di prelievo 10 giorni dopo la scadenza di rata. Tale tentativo di addebito si intende preautorizzato dal contraente che sceglie la modalità di pagamento rateale. In caso di ripensamento, Genertel rimborsa al Contraente in Premio non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

In caso di cessazione del Rischio, se il Contraente non vuole sospendere o trasferire il contratto su un altro veicolo, Genertel rimborsa, per la sola R.C.A. la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Questo rimborso è previsto anche se il Contraente sospende il contratto ma non lo riattiva entro 12 mesi ed è calcolato dal momento dell'ultima sospensione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza e terminano alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa (c.d. "periodo di comporto"). Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti.

Se il contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dal Codice Civile e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire il contratto. Alla scadenza annuale, se non viene pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi.

Il contraente ha anche diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di furto, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo. È sufficiente inviare a Genertel i documenti che le comprovano e la relativa richiesta scritta.

Come fare la richiesta di ripensamento o risoluzione anticipata: Il contraente deve inviare la richiesta tramite:

- raccomandata a Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste;
- PEC a genertel@pec.genertel.it.

In caso di recesso e di risoluzione del contratto, il contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e rischi accessori

genertel

Settore: Autovetture e Taxi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Prodotto: Genertel Auto

Data di aggiornamento: 01/07/2025

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Genertel S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA; recapito telefonico +39.040.20.20.20; sito internet: www.genertel.it; indirizzo della posta elettronica: richiestainfo@genertel.it; indirizzo PEC: genertel@pec.genertel.it. ed è iscritta al numero 1.00012 all'Albo delle imprese di assicurazione. Patrimonio netto al 31/12/2024: 483.878.612 euro, di cui risultato economico del periodo -5.593.988 euro. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 174% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: <https://www.genertel.it/chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto: opera entro il limite dei massimali convenuti e, se previste ulteriori garanzie, entro le somme assicurate e concordate con il contraente.

OPZIONI DELLA R.C.A. CON SCONTO DEL PREMIO

- **Dispositivo Telematico-Scatola Nera** il contraente si impegna a far installare sul veicolo il Dispositivo Genertel Box. in comodato d'uso che consente di usufruire dei servizi connessi e dei vantaggi dell'Assistenza Telematica con Scatola Nera.
- **Franchigia** il contraente si impegna a pagare a Genertel quando è liquidato il sinistro.
- **Carrozzerie Convenzionate** il contraente si impegna a riparare i danni presso una Carrozzeria Convenzionata, se non rispettato l'impegno, è prevista la penale forfettaria per inadempimento, pari al 10% del danno risarcibile con il massimo di € 500.

GARANZIE ACCESSORIE, NON OBBLIGATORIE, CHE È POSSIBILE ACQUISTARE

- **Bonus protetto** per mantenere la classe di merito Genertel se durante l'annualità assicurativa si verifica un solo sinistro.
- **Furto e incendio** per i danni al veicolo a seguito di: furto anche tentato del veicolo (totale o parziale); incendio, anche se causato da atti vandalici.
- **Danni al veicolo (Minikasko e Kasko)** (opera solo nelle aree pubbliche o equiparate) per i danni al Veicolo, compresi gli accessori, causati da: collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato; urto contro ostacoli mobili o fissi; urto di oggetti; uscita di strada o ribaltamento.
- **Tutela danni da veicoli non assicurati** per i danni al veicolo causati da collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicurato, assicura: il costo della riparazione dei danni al veicolo; l'indennizzo delle spese mediche sostenute dopo l'eventuale infortunio subito dal conducente.
- **Collisione animali selvatici** (opera in Italia, su strade asfaltate e aperte al pubblico) assicura il costo della riparazione dei danni al veicolo causati da urto o collisione con animali selvatici.
- **Eventi atmosferici** per i danni al veicolo causati da: uragani; trombe d'aria; grandine; frane; smottamenti.
- **Atti vandalici** per i danni al veicolo causati da: tumulti popolari; scioperi; sommosse; atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti vandalici.
- **Cristalli** per i danni al veicolo a seguito di rottura accidentale di: parabrezza; lunotto posteriore; vetri laterali; tetto panoramico; la causa accidentale deve essere diversa da un evento atmosferico o un atto vandalico.
- **Assistenza Legale** fornisce all'assicurato: lo studio accurato della pratica; l'assistenza stragiudiziale e giudiziale in sede civile se in caso di Incidente ha riportato danni; l'assistenza giudiziale se l'assicurato è indagato o imputato in un procedimento penale per un incidente.
- **Assistenza Stradale Estesa** eroga le seguenti prestazioni: **Soccorso stradale** a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, fino a un massimo di 200 euro; **Depannage; Autovettura in sostituzione per un massimo di 3 giorni; Spese d'albergo** fino a un massimo di 300 euro;
- **Assistenza Stradale Top:** eroga le seguenti prestazioni: **Soccorso stradale** a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, fino a 500 euro; **Depannage; autovettura in sostituzione**, per un massimo di 7 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto e per un massimo di 30 giorni consecutivi in caso di furto totale; **Taxi** per il ritiro del veicolo presso l'officina che ha effettuato la riparazione, con un massimo di 150 euro; **Spese d'albergo** fino a un massimo di 300 euro.
- **Assistenza Quality Driver** fornisce la prestazione "assistenza automatica in caso di incidente grave" se sul veicolo è installata una Genertel Box.
- **Infortuni del Conducente** per gli infortuni subiti dal conducente a seguito di incidente con colpa.
- **Bonus aiuto domestico** prevede una diaria giornaliera per gli Infortuni subiti dal conducente a seguito di un incidente con colpa, se l'infortunio comporta una delle seguenti conseguenze: ricovero ospedaliero; ingessatura; un periodo di convalescenza domiciliare.
- **Protezione imprevisti** prevede le prestazioni: **Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool; Rinuncia alla rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione** da più di due mesi; **Danni alla tappezzeria** per trasporto di vittime di incidenti stradali fino a 250 euro; **Perdita chiavi** fino a 250 euro; **Ripristino box** danneggiato da incendio; **Rimborso** fino a 250 euro delle spese di reimmatricolazione in caso di perdita del veicolo in conseguenza di incendio, furto o incidente; **Rimborso forfettario** di 25 euro per le **spese rifacimento patente**.
- **4 zampe a bordo** per le lesioni subite dall'animale da compagnia trasportato all'interno del veicolo a seguito di incidente con colpa.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Per le garanzie: **Danni al veicolo (Minikasko e Kasko, Tutela danni da veicoli non assicurati, Collisione con Animali Selvatici, Assistenze Stradali, Bonus aiuto domestico e 4 Zampe a bordo** sono esclusi i danni o sinistri determinati da dolo del contraente, del proprietario e del conducente.

Per le garanzie: **Furto e Incendio, Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli** sono esclusi i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato e del contraente; delle persone che convivono con loro; dei loro dipendenti; dei trasportati, delle persone che l'assicurato o il contraente incarica alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

Per la garanzia **Assistenza Legale** sono esclusi i casi di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti vandalici o risse.



Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Prodotto

Furto e Incendio non opera per i danni da furto o tentato furto che avvengono in conseguenza di atti vandalici; determinati da furto totale o parziale agevolato da: mancata chiusura; presenza di congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo al suo interno; presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo; che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Danni al veicolo (Minikasko e Kasko) non operano per i danni che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del Sinistro, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del Codice della Strada; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; per i danni che avvengono quando il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione; o in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Tutela danni da veicoli non assicurati - Collisione Animali Selvatici non operano per i danni che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del Codice della Strada; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; del veicolo non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione; o in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento.

Eventi atmosferici - Atti vandalici - Cristalli non operano per i danni avvenuti in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Assistenza Legale non opera per i sinistri che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del Codice della Strada; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'assicurato; in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati; in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende); in caso di costituzione di parte civile; per il dissequestro del veicolo; in caso di difetti di fabbricazione del veicolo; quando Genertel è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se vengono attivate le garanzie Minikasko, Infortuni del Conducente); quando l'incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto; se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro; in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).

Assistenze Stradali - 4 Zampe a bordo non operano per i danni che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del Codice della Strada; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; quando il veicolo non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione; o in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Infortuni del Conducente - Bonus aiuto domestico non operano per gli infortuni che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del Codice della Strada; danni causati o aggravati dal fatto che il conducente non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal Codice della Strada; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; o in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento.

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di franchigie, scoperti (e relativo minimo) che sono indicati in polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche, Imprese e altri Enti che:

- devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi che derivano dalla circolazione del proprio veicolo;
- vogliono assicurare i rischi accessori collegati alla circolazione del veicolo stesso;
- vogliono ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del veicolo;
- vogliono ricevere assistenza in caso di necessità, o assicurare perdite pecuniarie, in relazione alla proprietà o utilizzo del veicolo;
- vogliono assicurare il conducente del veicolo in caso di infortunio, anche mortale, derivante dall'utilizzo del veicolo.

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i seguenti bisogni: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona.



Quali costi devo sostenere?

Se il contratto è intermediato: sono previsti costi di intermediazione pari in media al 9,52% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">• con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;• tramite il sito internet di Genertel www.genertel.it, nella sezione Reclami;• via email all'indirizzo reclami@genertel.it. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti assicurativi. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC genertel@pec.genertel.it o presso la Sede Legale di Genertel. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a Genertel.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica.

È inoltre possibile attivare:

- **Arbitrato** in caso di conflitto d'interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni della garanzia Assistenza Legale Parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.
- **Procedura FIN-NET** per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 12,50% per la R.C.A (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 10% per Assistenza; 12,50% per Tutela legale; 2,50% per Infortuni; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket- antiusura) per le altre garanzie.

PER QUESTO CONTRATTO GENERTEL DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ASSICURATO (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE LE PROPRIE POLIZZE ATTIVE E LE GARANZIE ACQUISTATE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; DENUNCIARE UN SINISTRO; CONSULTARE E SCARICARE IL SET INFORMATIVO. IL SERVIZIO È GRATUITO.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA CIRCOLAZIONE
DELLE AUTOVETTURE



Genertel S.p.A.

AUTO

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte da Genertel.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande, ed è stato introdotto lo schema "**Elenco delle Garanzie**" così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.



All'interno delle sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in preventivo e in contratto e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno. Ricorda che eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

Definizioni	Pag. 1 di 48
-------------------	--------------

C. Condizioni di Assicurazione Autovetture

Norme Comuni	Pag. 3 di 48
SEZIONE 1 Responsabilità Civile	Pag. 11 di 48
SEZIONE 1 BIS Bonus Protetto	Pag. 15 di 48
SEZIONE 2 Furto e Incendio	Pag. 15 di 48
SEZIONE 3 Danni al veicolo (Minikasko e Kasko)	Pag. 17 di 48
SEZIONE 3.1 Tutela danni da veicoli non assicurati	Pag. 18 di 48
SEZIONE 3.2 Collisione animali selvatici	Pag. 20 di 48
SEZIONE 4 Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli	Pag. 22 di 48
SEZIONE 5 Assistenza Legale	Pag. 23 di 48
SEZIONE 6A Assistenza Stradale Estesa	Pag. 27 di 48
SEZIONE 6B Assistenza Stradale Top	Pag. 29 di 48
SEZIONE 6C Assistenza Quality Driver	Pag. 31 di 48
Quality Driver Program	Pag. 33 di 48
SEZIONE 7 Infortuni del Conducente	Pag. 33 di 48
SEZIONE 7.1 Bonus aiuto domestico	Pag. 35 di 48
SEZIONE 8 Protezione Imprevisti	Pag. 37 di 48
SEZIONE 8.1 4 zampe a bordo	Pag. 38 di 48
SEZIONE 9 Procedura per il risarcimento dei Danni R.C. Auto	Pag. 39 di 48
SEZIONE 10 Procedura per il risarcimento dei Danni non R.C. Auto	Pag. 41 di 48
Allegato 1	Pag. 46 di 48

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
<p>R.C.A.: la garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.</p> <p>Sicurezza comunque: ti copre per i danni prodotti dai tuoi passeggeri e per i danni causati dal gancio traino.</p>	Solo se hai scelto una formula bonus / malus con franchigia (verifica in preventivo e in contratto).	Sezione 1	

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
<p>Bonus protetto: ti garantisce la stessa classe di merito Genetel in caso di un sinistro, evitando gli effetti del malus.</p>		Sezione 1 bis	Verifica in preventivo e in contratto
<p>Furto e incendio: ti mette al riparo dai danni subiti dalla tua autovettura in caso di incendio e sei tutelato in caso di furto, anche tentato o parziale, compreso il tentativo di scasso.</p>	A tuo carico rimane lo scoperto previsto. In caso di danno al veicolo se scegli di non riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate o decidi di non procedere alla riparazione l'importo minimo a tuo carico, previsto in contratto, viene raddoppiato.	Sezione 2	Verifica in preventivo e in contratto
<p>Danni al veicolo (Minikasko e Kasko): ti copre per i danni subiti dal tuo veicolo durante la circolazione, e in particolare:</p> <p>a) Minikasko: danni subiti in caso di scontro con un altro veicolo identificato anche non assicurato;</p> <p>b) Kasko: stessi danni previsti dalla Minikasko, con in più anche la protezione in caso di urto contro ostacoli, ribaltamento del mezzo e uscita di strada.</p>	A tuo carico rimane lo scoperto previsto. Se scegli di non riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate o decidi di non procedere alla riparazione l'importo minimo a tuo carico, previsto in contratto, viene raddoppiato.	Sezione 3	Verifica in preventivo e in contratto
<p>Tutela danni da veicoli non assicurati: ti protegge in caso di incidente causato da un veicolo a motore identificato non assicurato.</p>	A tuo carico rimane lo scoperto previsto. Se scegli di riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate non viene applicato alcuno scoperto.	Sezione 3.1	Verifica in preventivo e in contratto
<p>Collisione animali selvatici: ti protegge dai danni alla tua autovettura in caso di incidente con animali selvatici.</p>	A tuo carico rimane lo scoperto previsto. Se scegli di riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate non viene applicato alcuno scoperto.	Sezione 3.2	Verifica in preventivo e in contratto



GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli: ti copre per i danni da eventi naturali (ad esempio grandine), atti vandalici e per rottura dei cristalli.	A tuo carico rimane lo scoperto previsto. Se scegli di non riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate o decidi di non procedere alla riparazione l'importo minimo a tuo carico, previsto in contratto, viene raddoppiato.	Sezione 4	Verifica in preventivo e in contratto
Assistenza Legale: l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.		Sezione 5	Verifica in preventivo e in contratto
Assistenza Stradale: nella formula Estesa e Top ti permette di avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell'assistenza offerta tramite Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.		Sezione 6A (Estesa) Sezione 6B (Top)	Verifica in preventivo e in contratto
Assistenza Quality Driver: ti offre protezione e assistenza in caso di incidente o furto dell'auto attraverso la semplice installazione della scatola nera Quality Driver Box.		Sezione 6C	Verifica in preventivo e in contratto
Infortuni del Conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assicurato a seguito di incidente con colpa.	In caso di invalidità permanente l'indennizzo è corrisposto solo se l'invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.	Sezione 7	Verifica in preventivo e in contratto
Bonus aiuto domestico: ti offre una diaria, in caso di infortunio del conducente, per le spese sostenute per l'assunzione di collaboratori domestici		Sezione 7.1	Verifica in preventivo e in contratto
Protezione imprevisti: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti risarcisce per la perdita delle chiavi e della patente, o se il tuo box auto si danneggia per l'incendio del veicolo assicurato ecc.		Sezione 8	Verifica in preventivo e in contratto
4 zampe a bordo: protegge il tuo cane o gatto, presente a bordo del veicolo, in caso di incidente con colpa.		Sezione 8.1	Verifica in preventivo e in contratto

B. Definizioni

- **"Accessori"**: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
 - di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
 - optional, ogni installazione o apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
- **"Animale da compagnia"**: per la garanzia 4 zampe a bordo si intendono cani e gatti;
- **"Animali selvatici"**: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.), esclusi gatti e cani randagi;
- **"Antifurto satellitare"**: dispositivo che invia automaticamente, in caso di furto, le coordinate per la localizzazione del veicolo a una centrale operativa;
- **"Apparecchi multimediali non di serie"**: radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili se sono stabilmente fissati e non sono presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo;
- **"Aree aeroportuali"**: le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore;
- **"Assicurato"**: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative;
- **"Autovettura"**: il veicolo destinato al trasporto di persone, che ha al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- **"Avente diritto"**: soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria;
- **"Banca dati"**: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
- **"Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde"**: il documento che attesta che il veicolo è assicurato per la responsabilità civile obbligatoria anche all'estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata;
- **"Classe di merito Genertel"**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da Genertel;
- **"Classe di merito di conversione universale (CU)"**: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da Genertel in occasione di ogni scadenza annuale;
- **"Codice delle Assicurazioni"**: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- **"Codice della Strada"**: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- **"CONSAP"**: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it;
- **"Contraente"**: la persona fisica, Imprese o altri Enti che stipulano il contratto di assicurazione;
- **"Degrado"**: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull'autovettura danneggiata;
- **"Europ Assistance Italia S.p.A."**: la compagnia che attraverso la sua struttura organizzativa gestisce i sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top per conto di Genertel;
- **"EUROTAX"**: la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell'usato;
- **"Franchigia"**: la somma, stabilita nel contratto, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro;
- **"Fornitore Qualificato Genertel"**: la società che fornisce le Genertel Box. L'elenco dei Fornitori Qualificati Genertel è disponibile sul sito internet.wen.genertel.it;
- **"Furto"**: l'appropriazione di beni altrui per trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
- **"Genertel"**: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- **"Genertel Box"**: il dispositivo elettronico che registra e raccoglie i dati telematici relativi all'attività del veicolo e che permette di ricostruire la dinamica del sinistro. Per il corretto funzionamento il dispositivo deve venire attivato dopo l'installazione;
- **"Guasto"**: il danno che il veicolo subisce per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, e che rende impossibile per l'assicurato l'utilizzo del veicolo in condizioni normali. Sono considerati guasto anche la foratura dello pneumatico e l'errato rifornimento di carburante;
- **"Immobilizzazione del veicolo"**: il fermo del veicolo presso una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne rende impossibile l'utilizzo (veicolo non marciante);
- **"Incendio"**: la combustione dell'autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma;
- **"Incidente"**: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
- **"Indennizzo/Risarcimento"**: la somma dovuta da Genertel o da Europ Assistance se avviene un sinistro liquidabile a termini di polizza;
- **"Infortunio"**: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- **"Ingessatura"**: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;



- › **“Invalidità permanente”**: la perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
- › **“Istituto di cura”**: gli istituti di cura sono gli ospedali pubblici, le cliniche o le case di cura (convenzionate o private). Si possono trovare in Italia o all'estero. Devono essere regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero, ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
- › **“Legittimo conducente”**: il proprietario del veicolo e le persone da lui autorizzate alla guida del veicolo;
- › **“Localizzatore satellitare”**: dispositivo in grado di inviare su richiesta, non automaticamente, le coordinate per la localizzazione del veicolo in caso di furto. Vengono equiparati al localizzatore satellitare anche i localizzatori a radiofrequenza;
- › **“Massimale”**: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l'assicurazione;
- › **“Operatore Qualificato Genertel”**: la società che fornisce le prestazioni previste dalla garanzia Assistenza Quality Driver, quando è presente in contratto, e i servizi di ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base dei dati registrati dai dispositivi Genertel Box e Quality Driver Box. L'elenco degli Operatori Qualificati Genertel è disponibile sul sito www.genertel.it;
- › **“Perdita totale”**: il veicolo è considerato totalmente perso se viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi, oppure se è tanto danneggiato da avere un valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
- › **“Polizza”**: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
- › **“Premio”**: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
- › **“Proprietario”**: l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- › **“Quality Driver Box”**: la Genertel Box collegabile alla piattaforma di servizio Quality Driver. Con la Quality Driver Box, tramite la rilevazione dello stile di guida, è possibile accedere al Quality Driver Program. L'elenco delle Quality Driver Box è consultabile sul sito internet www.genertel.it;
- › **“QUATTORRUOTE”**: la rivista dell'editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni dei veicoli usati;
- › **“Responsabilità principale”**: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- › **“Responsabilità paritaria”**: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- › **“Rischio”**: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- › **“Risoluzione”**: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
- › **“Rivalsa”**: il diritto di Genertel a recuperare dal contraente e dall'assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
- › **“Scoperto”**: la percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
- › **“Sinistro”**: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- › **“Spese borsuali”**: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività;
- › **“Surroga”**: l'azione dell'assicuratore che agisce nei confronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato;
- › **“Tempario”**: manuale o tabella con l'indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori artigianali o industriali;
- › **“Trasportati”**: le persone regolarmente trasportate sul veicolo indicato in polizza.

NORME COMUNI

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e di pagamento del premio

Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
 - cognome e nome del contraente;
 - numero di targa o di preventivo.
- carta di credito, comunicando i dati a Genertel.

Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito non prepagata.

La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del premio pagato.

Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile¹.

Se il contraente non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non viene perfezionato e Genertel può richiedere i documenti mancanti e/o un'eventuale integrazione di premio. Se il contraente non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato. Il contraente ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato cartaceo o elettronico (email), e può modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Genertel di rispedire la documentazione in formato cartaceo. Genertel richiede al contraente di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Art. 2 - Diritto del contraente al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, o tramite PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it, impegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Ricevuta la richiesta di recesso, Genertel rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 3 - Periodo di copertura

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza.

Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il contraente deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. Se il contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa, come previsto dal Codice Civile², e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno

¹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"

² Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"



di pagamento. Per le rate successive alla prima, Genertel spedisce il certificato di assicurazione e il certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo premio.

Le coperture sono valide fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con un'altra compagnia.

Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per lo stesso veicolo, presso un'altra compagnia assicurativa.

► DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 4 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l'assicurazione vale in:

- Italia e Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Principato di Monaco;
- Liechtenstein;
- stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

► CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 5 - Dichiarazioni del contraente/assicurato - Variazioni del rischio

Genertel consente l'assicurazione e determina il premio **in base alle dichiarazioni del contraente/assicurato sui dati e le informazioni richiesti**. Il contraente/assicurato si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati in polizza, inclusi massimali, somme assicurate, scoperti e franchigie. Il contraente/assicurato deve richiedere eventuali rettifiche **entro 14 giorni** dalla decorrenza.

Il contraente/assicurato deve fornire a Genertel informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare.

Se il contraente/assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **può:**

- **perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo, e**
- **determinare la cessazione dell'assicurazione³.**

Per la garanzia R.C.A. il risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi⁴; tuttavia **Genertel può rivalersi, in tutto o in parte, sul contraente/assicurato responsabile.**

Genertel può trattenere i premi già incassati e il premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il contraente/assicurato deve subito comunicare a Genertel, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**). Se il contraente/assicurato non rispetta questo obbligo, **può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo⁵.**

Il contraente/assicurato può inoltre comunicare a Genertel se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di premio successiva alla comunicazione, Genertel può richiedere il minor premio o recedere dal contratto⁶.

Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo

Il contraente può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il rischio relativo al veicolo precedentemente assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono:

3 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

4 Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private

5 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"

6 Art. 1897 "Diminuzione del rischio"

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- furto;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo assicurato.

Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il contraente chiede il trasferimento deve rientrare nella medesima classificazione⁷ di quello precedentemente assicurato e deve essere dello stesso proprietario (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).

Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi richiesti e l'eventuale conguaglio di premio. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l'assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e, contestualmente, cessano tutte le garanzie del veicolo precedentemente assicurato.

Salvo il caso di furto, il contraente deve impegnarsi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, Genertel può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato.

Se il contratto viene trasferito nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della stipula della variazione.

Se sul primo veicolo è installata la Genertel Box o la Quality Driver Box, questa deve essere spostata sul nuovo veicolo da un centro di installazione convenzionato, entro e non oltre 20 giorni dalla decorrenza della nuova polizza.

Ricorda di disinstallare la Genertel Box o la Quality Driver Box prima di rottamare il tuo veicolo!



Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto

Risoluzione anticipata del contratto

Il contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei seguenti casi:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo.

Il contraente deve impegnarsi a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal contraente i seguenti documenti:

- **in caso di vendita o consegna in conto vendita:** l'atto di vendita o l'attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del veicolo:** la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo:** l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione / documento unico di circolazione e proprietà del veicolo e della targa di immatricolazione.

Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione dell'assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.

Cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

In caso di vendita del veicolo, il contraente deve avvisare subito Genertel se cede al compratore anche il contratto di assicurazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione. Il contraente deve pagare le eventuali rate di premio successive, fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto resta valido:

⁷ Art. 47 del Codice della strada "Classificazione dei veicoli"



- In caso di pagamento a rate, esclusivamente per il periodo coperto dall'ultima rata pagata dal contraente;
- In caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza, dopodiché Genertel non rilascia l'attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo.

Non vengono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti. Se sul veicolo è installata la Genertel Box o la Quality Driver Box, il contraente deve comunicare al nuovo proprietario l'esistenza del dispositivo e dell'eventuale rapporto di comodato con il fornitore. Se il nuovo proprietario decide di mantenere il dispositivo deve subentrare nel contratto di comodato; in alternativa il contraente deve provvedere alla disinstallazione della Genertel Box o della Quality Driver Box presso un installatore convenzionato.

Art. 8 - Tutela del contraente in caso di furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contraente deve darne immediata comunicazione a Genertel insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente.

L'assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.

Se il contraente non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere lo stesso, Genertel rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l'eventuale premio non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.

Art. 9 - Sospensione per cessazione del rischio

Il contraente, oltre alla sospensione volontaria di cui all'art.10, può chiedere di sospendere gli effetti del contratto anche nei casi di cessazione del rischio di seguito indicati:

- vendita;
- furto totale;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo assicurato.

Il contraente può chiedere la sospensione a Genertel tramite **email** all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it, inviando anche i documenti che provano la cessazione del rischio.

La sospensione decorre dalla data indicata nella comunicazione inviata da Genertel; solo per i casi di furto totale decorre dalle 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Il contraente si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

La sospensione non è ammessa:

- il giorno della scadenza contrattuale;
- se il contratto ha durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti.

Il contraente può riattivare l'efficacia del contratto per altro veicolo, o per lo stesso, se possibile.

Se il contraente non riattiva il contratto entro 12 mesi, questo viene considerato risolto e il premio non goduto resta a Genertel; per la sola garanzia RC Auto Genertel mette a disposizione del contraente, previa richiesta con il riferimento Iban, il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N. Negli altri casi il contratto viene riattivato dalle ore 24 della data di riattivazione indicata dal contraente. La riattivazione può avvenire online - sul sito www.genertel.it o tramite l'app Genertel – o al telefono. La garanzia è valida dalla data del rilascio del nuovo certificato di assicurazione, fermo l'eventuale conguaglio del premio.

Dopo il pagamento del premio è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.



Se il contratto viene sospeso nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della riattivazione.

Se il periodo di sospensione è superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto e le date in cui sono dovute le eventuali rate residue vengono prorogate di un periodo pari a quello della sospensione.

Art. 10 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del veicolo⁸

È possibile chiedere la sospensione della polizza se il veicolo non viene utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta va resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁹ e va presentata a Genertel, indicando il periodo di sospensione richiesto, con le seguenti modalità:

- tramite **PEC** all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it;
- tramite **email**, all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it; in questo caso, la richiesta è valida solo se il soggetto legittimato alla sospensione del contratto sottoscrive la dichiarazione mediante **FEQ** (Firma Elettronica Qualificata).

La sospensione volontaria è registrata nella banca dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista, consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente¹⁰. Espletata la richiesta, Genertel dà conferma dell'avvenuta sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria. Se il contraente non è uno di questi soggetti, deve consegnare, con le modalità sopra descritte, la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

Il contraente si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte. La proroga va chiesta a Genertel, con le stesse modalità sopra descritte, almeno **10 giorni (5 giorni)** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa¹¹, di **10 mesi (11 mesi)** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico¹².

La riattivazione del contratto può essere richiesta in qualsiasi momento anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato).

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del certificato di assicurazione che viene consegnato da Genertel alla riattivazione del contratto.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi a Genertel o visitare il sito www.genertel.it.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza;⁽²⁾
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio);⁽²⁾
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati;⁽²⁾
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative;⁽²⁾
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;

⁸ Art. 122-bis comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private

⁹ Art. 47 del DPR 445/2000, richiamato dall'Art.122-bis comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private

¹⁰ Art. 122-bis comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private

¹¹ Art. 122-bis comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private

¹² Art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285



(vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel e Genertellife;
- 3) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate.

Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021".

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documen-



ti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Art. 12 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del contraente o dell'assicurato.

Art. 13 - Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** della Compagnia www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **email** all'indirizzo reclami@genertel.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, **fax** 06.42133206, **PEC:** ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

**> COME POSSO
PRESENTARE
I RECLAMI E
RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?**

Art. 14 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

Art. 15 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge.

Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.

In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l'assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l'avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 16 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 17 - Area Riservata

Per questo contratto Genertel mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance) dove il contraente può:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- denunciare un sinistro;
- consultare e scaricare la documentazione contrattuale.

L'Area Riservata è raggiungibile sul sito www.genertel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il contraente riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle sul sito internet www.genertel.it.

Il servizio è gratuito.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione¹³. Se il veicolo assicurato causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, Genertel paga le somme dovute ai terzi come risarcimento dei danni.

Le somme dovute a terzi:

- includono capitale, interessi e spese;

¹³ Art.122 Codice delle Assicurazioni Private



- sono pagate solo entro il limite del massimale indicato in polizza.

La garanzia è operante a prescindere dall'area in cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

È compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia per:

- i danni derivanti dal traino di carrelli "appendice";
- i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

CHI PUÒ GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?

La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo. I tipi di guida possibili sono:

- esperto (solo conducenti di età maggiore o uguale ai 25 anni);
- inesperto (conducente principale di età inferiore ai 25 anni);
- non solo esperti (guida libera).

La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro, ma se il contraente ha dichiarato che il veicolo non viene mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni (c.d. conducente inesperto) si applica la franchigia prevista in contratto.

SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?

Art. 1.2 - "Sicurezza comunque"

Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria Genertel assicura, con lo stesso massimale e senza aumento del premio, i danni causati involontariamente a terzi che derivano:

- a) dal gancio di traino del veicolo assicurato;
- b) da un passeggero del veicolo (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati").

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.3 - Eventi non assicurati

L'assicurazione non opera per i **danni alle cose subiti dai seguenti soggetti**:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).

L'assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

L'assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Genertel può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque liquidati a terzi.

Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?

Segnala l'incidente

- 1 indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'autovettura per mettere il segnale di emergenza;
- 2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari;
- 3 se hai inserito in polizza anche la garanzia **Assistenza Quality Driver**, grazie all'installazione della Genertel Box, in caso di incidente grave viene attivata automaticamente l'Assistenza Stradale. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6C.

Documenta l'incidente

- 1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogliane le generalità;
- 2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

► **Compila il Modulo Blu**

- compila con attenzione il **Modulo Blu** insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo Blu vale in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo Blu puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 9.

Avvia la procedura di risarcimento

- per ricevere assistenza e avviare la procedura invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia on line** del sito **www.genertel.it** o **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. Per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat on line** con i nostri consulenti sul sito **www.genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 9.

Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura

- in questo modo il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro e la gestione del tuo sinistro è rapida e sicura. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it**.

► **CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATO LA GARANZIA R.C.A.?**

COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?

Art. 1.4 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio

In prossimità della scadenza della polizza annuale, Genertel mette a disposizione l'attestazione dello stato di rischio. La classe di assegnazione è calcolata in base alla presenza o meno di sinistri liquidati, anche in parte, nel periodo di osservazione.

Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i sinistri per cui è stata accertata la responsabilità principale dell'assicurato.

I sinistri liquidati con responsabilità paritaria dell'assicurato minore o uguale al 50% comportano il malus, ma vengono annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Se ci sono più incidenti con responsabilità paritaria vengono sommate le loro percentuali e, se viene raggiunta la soglia del 51% nell'arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all'applicazione del malus.

L'eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal contraente da quando Genertel liquida il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, da quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).

L'evoluzione della classe universale ha il seguente funzionamento:

- se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.

Lo stesso meccanismo è previsto per l'evoluzione della classe di merito Genertel, che prevede però la classe minima -1. L'attestazione riporta, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU). Per le regole di assegnazione della classe universale, di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel e di invio dell'attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1.

POSSO EVITARE L'EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?

L'assicurato evita l'evoluzione in malus se rimborsa gli importi liquidati a titolo definitivo per i sinistri che l'hanno causata. È possibile rimborsare anche solo alcuni dei sinistri liquidati; in questo caso l'evoluzione in malus si applica solo per i sinistri che non sono stati rimborsati. Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto¹⁴, la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a:

CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione
Via Yser, 14 – 00198 ROMA
tel. 06.85.796.530
fax 06.85.796.546/547
email rimborstanza@consap.it
sito internet www.consap.it

In alternativa è sempre possibile inviare una email a protezione.bonus@genertel.it: in questo modo è Genertel che provvede a inoltrare la richiesta a Consap per conto dell'assicurato.

¹⁴ Art.149 "Procedura di risarcimento diretto" del Codice delle Assicurazioni Private



Se hai bisogno di **maggiori informazioni per evitare l'evoluzione in malus** sulla tua polizza puoi contattarci all'indirizzo **email** protezione.bonus@qgenetel.it o via **fax** allo 041.33.62.344.



INSTALLAZIONE DELLA SCATOLA NERA GENETEL BOX

Art. 1.5 - Genetel Box

Se è previsto che venga installata e attivata una Genetel Box, il contraente ha diritto a una riduzione di tariffa, così come indicato in preventivo e in contratto.

Art. 1.5.1 - Installazione e attivazione della Genetel Box

Se in contratto è previsto che venga installata sul veicolo una Genetel Box il contraente deve farla installare presso un centro di installazione convenzionato con il Fornitore Qualificato Genetel (d'ora in poi Fornitore), che attiva il collegamento telematico.

La Genetel Box è concessa in comodato d'uso al contraente e tutti i costi di installazione e attivazione sono a carico di Genetel. Se un nuovo contraente assicura un veicolo già dotato di Genetel Box, deve provvedere a firmare il contratto di comodato d'uso per attivare la Genetel Box. Il contraente deve collaborare affinché l'installazione e l'attivazione avvengano nel più breve tempo possibile.

Il contratto di assicurazione viene rettificato d'ufficio se si verifica uno dei seguenti casi:

- la Genetel Box non viene installata entro 20 giorni dalla data di decorrenza della polizza;
- non vengono rispettati due appuntamenti presso l'installatore convenzionato;
- il contratto di comodato d'uso non viene firmato.

In questo caso il contraente restituisce a Genetel, con le modalità previste in preventivo e contratto, la somma pari alla differenza fra il premio effettivamente pagato e quello previsto per il contratto senza le eventuali garanzie e i vantaggi, indicati in preventivo e contratto, previsti con l'installazione della Genetel Box, relativamente all'intero periodo assicurativo. La rettifica determina un costo aggiuntivo di **30 euro** per spese amministrative. Se l'eventuale differenza di premio dovuta alla rettifica d'ufficio non viene pagata, Genetel può rivalersi per gli importi liquidati a terzi in caso di sinistro, in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello determinato a seguito della rettifica.

Art. 1.5.2 - Gestione delle anomalie

Se i servizi telematici non funzionano, il contraente viene contattato dal Fornitore, tramite sms e email, per identificarne le cause. Se il contraente non collabora per risolvere il problema, il punteggio per stile di guida potrebbe non venire correttamente calcolato e, al rinnovo della polizza con Assistenza Quality Driver, non venir riconosciuto l'eventuale sconto che ne deriva.

Art. 1.5.3 - Ricostruzione della dinamica dell'incidente

Se avviene un sinistro, Genetel può gestirlo utilizzando i dati registrati dal dispositivo al momento dell'evento.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.6 - Esclusioni

L'assicurazione non opera per i sinistri:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- b) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada¹⁵
- c) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;

¹⁵ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

- d) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione / documento unico di circolazione e proprietà del veicolo.
- e) che avvengono in aree aeroportuali, se il veicolo non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

In tutti i casi sopra citati Genertel può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque liquidati a terzi.

Art. 1.7 - Franchigia

Se in contratto è prevista una franchigia, questa è dovuta dal contraente da quando Genertel liquida il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, da quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 10.000.000 euro

Franchigia: 500 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 4.500 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 500 euro

SEZIONE ABIS > BONUS PROTETTO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1bis. 1- Garanzia Bonus Protetto

La garanzia Bonus Protetto permette di mantenere la classe di merito Genertel in corso se durante l'annualità assicurativa si verifica un solo sinistro. Valgono comunque le condizioni dell'art. 1.4 per quanto riguarda l'evoluzione della classe universale. Quando si verificano due o più sinistri, la garanzia Bonus Protetto non opera, e l'evoluzione della classe di merito Genertel segue le normali regole evolutive previste dall'art. 1. 4.

SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i **danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato**, compresi gli accessori stabilmente fissati, se si verifica uno dei seguenti eventi:

- a) **furto o tentato furto** del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie è indennizzato solo se sono stabilmente fissati al veicolo, fino a un massimo di **1.250 euro** e sempre nei limiti della somma assicurata. In questi casi il contraente deve dimostrare l'esistenza dei beni sottratti presentando a Genertel la documentazione relativa all'acquisto;
- b) **incendio** con sviluppo di fiamma, anche se causato da atti di vandalismo. Vengono inoltre indennizzate:
- c) le **spese di custodia o di parcheggio**, con il massimo di **500 euro** per evento, che si rendono necessarie se si verifica uno dei seguenti casi:
 - il veicolo viene ritrovato dopo un furto;
 - il veicolo viene sequestrato dalle autorità dopo un incendio;
- d) la **perdita dell'imposta di proprietà** (c.d. "bollo") non utilizzata in caso di furto del veicolo, se viene assicurato con Genertel un nuovo veicolo dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Furto e Incendio non opera per i sinistri determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.



> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da furto o tentato furto che avvengono in conseguenza di atti di vandalismo;
- b) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato da:
 - mancata chiusura;
 - presenza di congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo al suo interno;
 - presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo.
- c) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- d) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- e) che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 2.4 - Scoperto e minimo

A carico dell'assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.

L'assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura, o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati. In quest'ultimo caso o se decide di non procedere alla riparazione per qualunque motivo, il minimo previsto in contratto è raddoppiato.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento del veicolo assicurato a seguito di furto

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito del sinistro: 1.000 euro

Scoperto: 5% (euro 1.000*5%= 50 euro) con un minimo di 250 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 750 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 250 euro (perché lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata il minimo viene raddoppiato.



COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Quality Driver

- chiama immediatamente il numero verde **800.09.85.36** dall'Italia o il numero **+39.033.10.79.540** dall'estero, verrà attivata la **localizzazione satellitare GPS** per cercare di rintracciare e recuperare il tuo veicolo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6C.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, Europ Assistance ti metterà a disposizione un'autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it** insieme alla denuncia fatta all'autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

In caso di danno da furto porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura: in questo modo eviti il raddoppio del minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it** o utilizzando l'app **Genertel**.



COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'incendio

- allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell'incidente. ▶

▶ **Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top**

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**; Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un'autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B. Per poter rimuovere il veicolo è necessario avere il nullaosta da parte delle autorità.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistri@genetel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

In caso di danno da incendio porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura

- in questo modo eviti il raddoppio del minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genetel.it** o utilizzando l'**app Genetel**.

COSA FACCIO SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?

Art. 2.5 - Recuperi

Se l'assicurato scopre che il veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve informare subito Genetel e inviare la documentazione rilasciata dalle autorità, anche se Genetel ha già inviato la quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato può rientrarne in possesso entro 7 giorni dalla notizia del ritrovamento. In questo caso deve rimborsare a Genetel l'importo liquidato per il furto del veicolo. Se invece l'assicurato non vuole conservare la proprietà del veicolo, Genetel può venderlo e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell'indennizzo.

SEZIONE 3 > DANNI AL VEICOLO (MINIKASKO E KASKO)

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genetel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori stabilmente fissati, a seguito di un evento avvenuto durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali. Gli eventi assicurati dalla garanzia Danni al veicolo sono:

Se acquistata la **Minikasko**: collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato.

Se acquistata la **Kasko**: stessi eventi previsti dalla Minikasko, con in più:

- a) urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
- b) urto di oggetti contro il veicolo;
- c) uscita di strada o ribaltamento.

Genetel rinuncia al diritto di surroga¹⁶ nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del veicolo;
- i trasportati;
- i familiari e i dipendenti dell'assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Danni al veicolo (Minikasko e Kasko) non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.

¹⁶ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile



- b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada¹⁷;
- d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- f) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- g) che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 3.4 - Scoperto e minimo

A carico dell'assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.

L'assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura, o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati.

In quest'ultimo caso, o se decide di non procedere alla riparazione per qualunque motivo, il minimo previsto in contratto è raddoppiato.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danni al veicolo (Minikasko e Kasko)

Somma assicurata: 20.000 euro

Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro

Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 250 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 1.750 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 250 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata il minimo viene raddoppiato.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai immediatamente denuncia

- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura

- in questo modo eviti il raddoppio del minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it** o utilizzando l'**app Genertel**.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un'autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.

SEZIONE 3.1 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La garanzia opera solo se viene acquistata.

La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alle garanzie Assistenza Legale e Assistenza Stradale.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel, in seguito a una collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicurato, **garantisce:**

¹⁷ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

- **il costo della riparazione** dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato;
- **l'indennizzo, fino a un massimo di 5.000 euro**, delle spese mediche sostenute dopo l'eventuale infortunio subito dal legittimo conducente.

La garanzia opera se:

- l'assicurato non ha alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisce prova con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) se compilato e firmato da entrambe le parti;
- il sinistro avviene in Italia;
- il sinistro non avviene in aree aeroportuali;
- il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
- il sinistro coinvolge esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non è prescritto quando l'indennizzo è liquidato.

Se sono presenti in contratto le garanzie Minikasko/Kasko allora la garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati opera solo per l'indennizzo delle eventuali spese mediche sostenute.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.1.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada¹⁸;
- che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Art. 3.1.4 - Scoperto e minimo

L'assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura, in questo caso non viene applicato alcuno scoperto. Se l'assicurato sceglie invece di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel allora vengono applicati lo scoperto e il minimo previsti in contratto. Se la riparazione è antieconomica, l'assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell'evento, come determinato dall'articolo 10.3 - Calcolo dell'ammontare del danno con il limite della somma assicurata.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di tutela danni da veicoli non assicurati

Somma assicurata: 20.000 euro

Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro

Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 250 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 2.000 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 0 euro (perché lo scoperto del 10% viene annullato per aver scelto la riparazione presso una carrozzeria convenzionata). In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata: 250 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

¹⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



C'È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?

Art. 3.1.5 - Obblighi a carico dell'assicurato

L'assicurato si obbliga a far subentrare Genertel nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili¹⁹ e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti dei danni oggetto della presente garanzia e dell'entità dell'indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso i responsabili e il Fondo di Garanzia per quanto non coperto dalle garanzie assicurative o per l'eventuale eccedenza. L'assicurato deve interrompere, a pena di decadenza, e fino all'erogazione dell'indennizzo, i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'incidente e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il modulo blu e fallo firmare alla controparte.

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email all'indirizzo sinistri@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

Ricevuto l'ok alla riparazione da parte di Genertel scegli e porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura.

- Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet www.genertel.it o utilizzando l'app Genertel.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un'autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.

In caso di infortunio conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.

SEZIONE 3.2 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

La garanzia opera solo se viene acquistata.

La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alle garanzie Assistenza Legale e Assistenza Stradale. La garanzia non può essere abbinata alla garanzia Kasko perché già compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel **garantisce il costo della riparazione** dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato dopo un urto o una collisione con animali selvatici, avvenuti in Italia, su una strada asfaltata aperta al pubblico, con il limite della somma assicurata. In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili.

Il danno è liquidato, nei limiti indicati in contratto, solo se vengono presentati il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del sinistro, che devono inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento previsto da questa garanzia.

Genertel rimborsa inoltre, fino a **250 euro** per evento, le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione della clinica veterinaria o delle Forze dell'Ordine).

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.2.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Collisione animali selvatici non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge

¹⁹ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:

- in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada²⁰;
- d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Questa garanzia non opera se il conducente viene sanzionato²¹ per non essersi fermato e aver messo in atto tutte le misure necessarie per soccorrere tempestivamente gli animali danneggiati.

Art. 3.2.4 - Scoperto e minimo

L'assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura, in questo caso non viene applicato alcuno scoperto. Se l'assicurato sceglie invece di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel allora vengono applicati lo scoperto e il minimo previsti in contratto. Se la riparazione è antieconomica, l'assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell'evento, così come determinato dall'articolo 10.3 - Calcolo dell'ammontare del danno con il limite della somma assicurata.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di collisione con animali selvatici

Somma assicurata 2.000 euro

Danni a seguito del sinistro 1.000 euro

Scoperto 10% (euro 1.000*10%= 100 euro) con un minimo di 150 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 1.000 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 0 euro (perché lo scoperto del 10% viene annullato per aver scelto la riparazione presso una carrozzeria convenzionata). In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata: 150 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'incidente e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.

Fai immediatamente denuncia

- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento corredata dal verbale **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

Ricevuto l'ok alla riparazione da parte di Genertel scegli e porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura.

- Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it** o utilizzando l'**app Genertel**.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un'autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.

²⁰ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

²¹ Art.189 comma 9 bis "Comportamento in caso di incidente" del Codice della Strada



SEZIONE 4 > EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI

Le garanzie operano solo se vengono acquistate.

> CHE COSA È ASSICURATO?

EVENTI ATMOSFERICI

La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Furto e Incendio, Kasko o Minikasko.

Art. 4.1 lettera A - Oggetto dell'assicurazione

Genertel garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- uragani;
- trombe d'aria;
- grandine;
- frane;
- smottamenti.

> CHE COSA È ASSICURATO?

ATTI VANDALICI

La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Eventi atmosferici.

Art. 4.1 lettera B - Oggetto dell'assicurazione

Genertel garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo.

Il danno deve essere riconducibile a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione.

> CHE COSA È ASSICURATO?

CRISTALLI

La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Stradale Estesa o Top.

Art. 4.1 lettera C - Oggetto dell'assicurazione

Genertel garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di rottura del:

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- vetri laterali;
- tetto panoramico;

dovuta a una causa accidentale diversa da quelle elencate negli artt. 4.1 lettera A - Eventi atmosferici e 4.1 lettera B - Atti vandalici.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.2 - Eventi non assicurati

Le garanzie Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli non operano per i sinistri determinati da dolo dell'assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.3 - Esclusioni

Valide per le garanzie Eventi atmosferici, Atti vandalici, Cristalli

Sono esclusi i danni che avvengono in conseguenza di:

- terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valanghe;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 4.4 - Scoperto e minimo per le garanzie Eventi atmosferici e Atti vandalici

A carico dell'assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.

L'assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura, o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati.

In quest'ultimo caso, o se decide di non procedere alla riparazione per qualunque motivo, il minimo previsto in contratto è raddoppiato.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danni al veicolo per atti vandalici

Somma assicurata: 20.000 euro

Danni a seguito del sinistro: 3.000 euro

Scoperto: 5% (euro $3.000 \times 5\% = 150$ euro) con un minimo di 350 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 2.650 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 350 euro (perché lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata il minimo viene raddoppiato.

Art. 4.5 - Scoperto e minimo per la garanzia Cristalli

A carico dell'assicurato rimane il minimo indicato in contratto. In caso di danno parziale ai cristalli, se la riparazione viene fatta presso un centro carglass® e il suo costo non supera i **100 euro**, non viene applicata la franchigia prevista.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI O ATTI VANDALICI?

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento via email all'indirizzo sinistri@genertel.it. In caso di atto vandalico occorre inviare anche la **denuncia presentata alle autorità**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura

- in questo modo eviti il raddoppio del minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet www.genertel.it o utilizzando l'**app Genertel**.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?

In caso di danno ai cristalli porta il tuo veicolo presso un centro carglass®

- **nessuna denuncia!** Il centro carglass® provvederà a riparare il danno interfacciandosi direttamente con Genertel, liberandoti così da qualsiasi adempimento burocratico. In più, rivolgendoti presso un centro carglass®, se il danno ai cristalli non comporta la sostituzione degli stessi non paghi nulla quando il costo della riparazione non supera i 100 euro. Puoi trovare il centro carglass® più vicino a te sul sito internet www.carglass.it.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel** per ios o android! E trovi subito la **carrozzeria del circuito SiCura** più vicina a te!

SEZIONE 5 > ASSISTENZA LEGALE

La garanzia opera solo se viene acquistata e riportata in polizza. La garanzia può essere acquistata solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, rimorchi e roulotte

Secondo la normativa vigente²², Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona - PEC dasdifesa legale@pec.das.it, Numero da chiamare +39.040.20.20.20 - e-mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS. Devono essere inviate a DAS tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del sinistro.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce al proprietario, al locatario in caso di leasing o al conducente:

- l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela in sede civile, se durante la circolazione del veicolo avviene un Incidente che provoca all'assicurato un danno materiale o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
 - la condotta di un terzo;

²² Art.163 "Requisiti particolari" e Art.164 "Modalità per la gestione dei sinistri" del Codice delle Assicurazioni Private



- un'azione compiuta da un terzo;
 - le condizioni della strada.
- b) **l'assistenza giudiziale** se l'assicurato è **indagato o imputato in un procedimento penale** per un incidente che avviene durante la circolazione del veicolo.

In entrambi i casi la garanzia opera per Incidenti che avvengono durante il periodo di validità del contratto.

Art. 5.2 – Gestione del sinistro

DAS, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

Se questa fase di studio ha esito positivo, DAS:

1. si attiva nei confronti degli enti preposti se l'incidente accade all'interno dello Spazio Economico Europeo (CONSAP) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
2. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'assicurato. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei verbali redatti dalle autorità;
3. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in polizza, le eventuali spese documentate:
 - a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
 - d) pagate a favore della controparte.

Non sono comprese multe, ammende, pene pecuniarie.

Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia è attivata sia per la difesa penale dell'assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del sinistro è riservata esclusivamente a DAS (art. 164 comma 2, lett. a, del Codice delle Assicurazioni Private)

Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e periti sono già stati autorizzati da DAS per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a definire la controversia in via bonaria deve essere prima concordato con DAS, **in caso contrario l'assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica.**

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine l'assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia.

Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, DAS propone all'assicurato di affidare la pratica a un legale per il giudizio nei seguenti casi:

- **quando le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo;**
- **quando è necessaria la difesa penale.**

In caso di giudizio, l'assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da DAS o se nominarne uno a sua scelta.

L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.

L'assicurato deve comunicare per iscritto a DAS se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da DAS, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. DAS si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di Genertel nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali).

Se l'assicurato nomina il legale a sua scelta:

- deve inviare la parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto;
- non può autorizzarlo ad avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da DAS. Se DAS non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari;
- deve aggiornare DAS a intervalli regolari sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve richiedere al legale di includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 5.3 - Anticipi sulle spese civili e penali

DAS non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie autorizzate da DAS, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 5.4 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza DAS non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, l'assicurato deve restituire le somme che DAS ha anticipato all'avvocato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale sono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, DAS, se informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte sono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato sono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese sono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie sono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a DAS.

Procedimento di mediazione

Quando è attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa è poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Genertel non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo ed è quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.



Art. 5.5 - Procedimento penale e liquidazione delle spese

Se l'assicurato nomina il legale a sua scelta, deve aggiornare DAS a intervalli regolari su ogni stato e grado del procedimento penale e informarla per tempo del rinvio a giudizio. Alla fine del procedimento penale l'assicurato deve inviare a DAS una copia della sentenza o del decreto del giudice. DAS liquida gli onorari del penalista sulla base della nota spese redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza. Questo massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia subito la denuncia via email all'indirizzo sinistri@das.it insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. **Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it.** Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 10.5.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.6 - Rischi esclusi

La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti vandalici o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.7 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia Assistenza Legale non opera:

- a) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'Assicurato;
- b) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
- d) in caso di costituzione di parte civile;
- e) per il dissequestro del veicolo;
- f) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo;
- g) per i sinistri che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- h) per i sinistri quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada23;
- i) quando Genertel è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se sono attivate le garanzie Kasko, Minikasko, Infortuni del Conducente);
- j) quando l'incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto24;
- k) se la controversia nasce per ottenere un indennizzo **minore o uguale a 300 euro**;
- l) per i sinistri che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- m) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 5.8 - Arbitrato

Sia l'assicurato sia DAS in caso di:

- conflitto d'interessi o
- di disaccordo tra l'assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni,

23 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

24 Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto" del Codice delle Assicurazioni Private

possono chiedere di affidare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Per attivare l'arbitrato nei confronti di DAS l'assicurato deve inviare la richiesta tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'assicurato, può procedere all'azione giudiziale per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto in polizza. Se invece ottiene un risultato sfavorevole, **DAS non rimborsa le spese sostenute.**

Se l'assicurato - in alternativa alla procedura arbitrale - intende agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione.

SEZIONE 6A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6A.1 - Prestazioni

Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d'ora in poi Europ Assistance) al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l'assistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.

Art. 6A.1.1 - Soccorso stradale

Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l'assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all'officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti.

Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di **200 euro** per sinistro.

Le prestazioni sono erogate solo se l'autovettura non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.

Art. 6A.1.2 - Depannage

Se il veicolo rimane fermo e non è in grado di spostarsi per una delle seguenti cause:

- foratura degli pneumatici (dovuta a un evento fortuito);
- esaurimento della batteria;
- mancato avviamento in genere;

l'assicurato deve telefonare a Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che effettuerà la riparazione sul posto, se questa è possibile.

Le spese relative al soccorso sono a carico di Genertel se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si interviene con il soccorso stradale come descritto nell'art. 6A1.1.

Art. 6A.1.3 - Autovettura in sostituzione

Se si verifica uno dei seguenti eventi:

- guasto;
- incidente;



- incendio;
 - furto parziale;
 - ritrovamento dopo furto;
- e si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- il veicolo resta fermo presso un'officina per almeno 3 giorni di fila;
 - per la riparazione è necessario un tempo superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'officina secondo i tempi della casa costruttrice;

l'assicurato contatta Europ Assistance, che gli mette a disposizione un'autovettura in sostituzione. L'auto sostitutiva è prevista anche in caso di furto totale.

L'autovettura, adibita a uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il suo normale orario di apertura, alle seguenti condizioni:

- il veicolo deve essere presente presso la stazione di noleggio;
- devono essere rispettate le regole previste dalla stessa per il noleggio (ad esempio l'obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia).

Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, **per un massimo di 3 giorni consecutivi**.

Se l'assicurato è un soggetto diversamente abile e la struttura organizzativa non riesce a reperire un'autovettura idonea, vengono rimborsate le spese di trasporto sostenute e documentate con il limite di **70 euro** al giorno, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, per un massimo di **3 giorni consecutivi**.

Se per i motivi descritti sopra il veicolo rimane immobilizzato di sabato, domenica o in giorni festivi Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Poi, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo deve rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non può comunque superare i **3 giorni consecutivi**.

Art. 6A.1.4 - Spese d'albergo

Se dopo un sinistro il veicolo rimane immobilizzato e l'assicurato è costretto a sostare fuori casa per almeno una notte, Europ Assistance cerca e prenota un albergo.

Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione fino a un **massimo di 300 euro** complessivi per tutte le persone coinvolte nello stesso sinistro (assicurato e trasportati).

La prestazione è fornita quando il sinistro avviene ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6A.2 - Eventi non assicurati

Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6A.3 - Esclusioni

Le prestazioni non operano per i sinistri:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada;
- b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada²⁵;
- d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque

²⁵ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

insoreso, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività. Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Sono inoltre escluse:

per gli artt. **6A.1.1 - Soccorso stradale e 6A.1.2 - Depannage**

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, se il veicolo subisce l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a essa equivalenti (come, per esempio, percorsi fuoristrada);

per l'art. **6A.1.3 - Autovettura in sostituzione**

- i casi in cui il rimorchio viene immobilizzato;
- i casi in cui il veicolo assicurato viene immobilizzato per le esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono comunque cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'assicurato. Le società di autonoleggio possono richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
- eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!

SEZIONE 6B > ASSISTENZA STRADALE TOP

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6B.1 - Prestazioni

Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d'ora in poi Europ Assistance), al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l'assistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.

Art. 6B.1.1 - Soccorso stradale

Se dopo un guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto, il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l'assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all'officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti.

Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di **500 euro** per sinistro.

Le prestazioni sono erogate solo se l'autovettura non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.

Art. 6B.1.2 - Depannage

Se il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi per una delle seguenti cause:

- foratura degli pneumatici (dovuta a un evento fortuito);
- esaurimento della batteria;
- mancato avviamento in genere;

l'assicurato deve telefonare a Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso



stradale che effettuerà la riparazione sul posto, se questa è possibile.

Le spese relative al soccorso sono a carico di Genertel se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si interviene con il soccorso stradale come descritto nell'art. 6B.1.1.

Se in conseguenza di una nevicata improvvisa si rende necessario l'uso di catene per neve, Europ Assistance verifica la disponibilità di un tecnico e lo invia per effettuare le operazioni di montaggio. Le catene devono già trovarsi nel veicolo.

Art. 6B.1.3 - Autovettura in sostituzione

Se si verifica uno dei seguenti eventi:

- guasto;
- incidente;
- incendio;
- furto parziale;
- ritrovamento dopo furto;

e il veicolo resta immobilizzato presso un'officina per almeno 24 ore, l'assicurato contatta Europ Assistance che gli mette a disposizione un'autovettura in sostituzione. L'auto sostitutiva è prevista anche in caso di furto totale.

L'autovettura, adibita a uso privato, senza autista, di cilindrata pari alla categoria del veicolo assicurato e comunque non inferiore ai 1600 cc, viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il suo normale orario di apertura, alle seguenti condizioni:

- il veicolo deve essere presente presso la stazione di noleggio;
- devono essere rispettate le regole previste dalla stessa per il noleggio (ad esempio l'obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia).

Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento e comunque:

- **per un massimo di 7 giorni consecutivi - in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto;**
- **per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di furto totale.**

Se l'assicurato è un soggetto diversamente abile e la struttura organizzativa non riesce a reperire un'autovettura idonea, vengono rimborsate le spese di trasporto sostenute e documentate, con un massimo di **70 euro** al giorno, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, e comunque con i limiti descritti sopra. Se per i motivi descritti sopra il veicolo rimane immobilizzato di sabato, domenica o in giorni festivi Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Poi, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo deve rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non può comunque superare i **7 giorni consecutivi**. Europ Assistance mette a disposizione dell'assicurato anche un taxi per ritirare il veicolo assicurato presso l'officina che ha effettuato la riparazione, con un massimo di **150 euro** per sinistro.

Art. 6B.1.4 - Spese d'albergo

Se dopo un sinistro il veicolo rimane immobilizzato e l'assicurato è costretto a sostare fuori casa per almeno una notte, Europ Assistance cerca e prenota un albergo.

Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione fino a un **massimo di 300 euro** complessivi per tutte le persone coinvolte nello stesso sinistro (assicurato e trasportati).

La prestazione è fornita quando il sinistro avviene a oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6B.2 - Eventi non assicurati

Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6B.3 - Esclusioni

Le prestazioni non operano per i sinistri:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada;
- b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le

- prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada²⁵;
 - d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
 - e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre esclusi:

per gli artt. **6B.1.1 - Soccorso stradale e 6B.1.2 - Depannage**

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, se il veicolo subisce l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (come, per esempio, percorsi fuoristrada);

per l'art. **6B.1.3 - Autovettura in sostituzione**

- i casi in cui il rimorchio viene immobilizzato;
- i casi in cui veicolo assicurato viene immobilizzato per le esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono comunque cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'assicurato. Le società di autonoleggio possono richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
- eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!

SEZIONE 6C > ASSISTENZA QUALITY DRIVER

La garanzia opera solo se viene acquistata.

La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Stradale Estesa o Assistenza Stradale Top.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6C.1 - Oggetto dell'assicurazione

Se sul veicolo viene installata una Genertel Box collegabile alla piattaforma di servizio Quality Driver (d'ora in poi Quality Driver Box) Genertel fornisce le seguenti prestazioni:

- a) attivazione automatica dell'assistenza stradale in caso di incidente grave;
- b) localizzazione del veicolo in caso di furto.

La garanzia e le prestazioni sono erogate da Genertel tramite l'Operatore Qualificato Genertel (d'ora in poi Operatore) 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Art. 6C.2 - Attivazione automatica dell'assistenza stradale in caso di incidente grave

Se avviene un incidente grave, dopo eventuale contatto telefonico con l'assicurato, l'Operatore inoltra una segnalazione di allarme a Europ Assistance che invia sul luogo del sinistro i soccorsi.

Verifica sempre che il **numero di cellulare** indicato in contratto sia corretto, solo così l'Operatore può contattarti e inviarti i soccorsi sul luogo dell'incidente!





Art. 6C.3 - Localizzazione del veicolo in caso di furto

In caso di furto totale del veicolo l'assicurato deve:

- comunicare immediatamente l'evento all'Operatore, chiamando dall'Italia il numero verde 800.09.85.36 e dall'estero il numero +39.0331.07.95.40;
- inviare all'Operatore, appena possibile, copia della denuncia rilasciata dalle forze dell'ordine.

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Operatore avvia le attività di ritrovamento del veicolo e ne agevola l'eventuale recupero. È possibile individuare la posizione del veicolo se i dati di localizzazione vengono correttamente trasmessi da parte della Quality Driver Box. Per permettere all'Operatore di localizzare il veicolo in caso di furto, l'assicurato s'impegna a essere reperibile al numero di telefono fornito.

Scarica l'**app Genertel** per iOS e Android! Puoi **localizzare** in tempo reale la posizione della tua auto, e il percorso per raggiungerla e, in caso di furto, puoi **segnalarlo** immediatamente alla centrale operativa sia in Italia sia all'estero!



Art. 6C.4 - Condizioni per l'attivazione dell'Assistenza Quality Driver

Per poter usufruire delle prestazioni previste, il contraente deve far installare e attivare la Quality Driver Box presso un centro di installazione convenzionato con il Fornitore Qualificato Genertel (d'ora in poi Fornitore) entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In caso contrario il contratto viene rettificato d'ufficio e la garanzia viene eliminata. Tutti i dettagli si trovano agli artt. 1.5.1 e 1.5.2.

A differenza di quanto previsto dall'art. 3 delle Norme Comuni, le prestazioni erogate dalla garanzia Assistenza Quality Driver operano da quando il Fornitore comunica che la Quality Driver Box è stata correttamente attivata.

Installa e attiva la Quality Driver Box presso un centro di installazione convenzionato **entro 20 giorni** dalla data di decorrenza del contratto, **solo così puoi usufruire di tutte le prestazioni previste!**



Art. 6C.5 - Sospensione

La prestazione di localizzazione dell'auto in caso di furto è attiva anche quando il contratto viene temporaneamente sospeso. Il contratto deve comunque essere riattivato entro i termini previsti dall'Art. 9 delle Norme Comuni.

Art. 6C.6 - Estensione territoriale

A differenza di quanto previsto dall'art. 4 delle Norme Comuni la garanzia opera in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, negli Stati dell'Unione Europea, in Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera e Turchia.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6C.7 - Limitazioni ed esclusioni

Se la Quality Driver Box non funziona correttamente, il Fornitore contatta il contraente tramite sms e email per identificarne le cause. Se il contraente non collabora con il Fornitore per risolvere il problema, l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza Quality Driver viene sospesa. In nessun caso Genertel risponde per interruzioni e limitazioni delle prestazioni dovute alle seguenti cause:

- disposizioni di legge o disposizioni amministrative entrate in vigore dopo la stipula della polizza;
- provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
- modifiche e/o danni causati alla Quality Driver Box o alla SIM Card GSM o GSM-GPRS, anche se in circostanze fortuite e imprevedibili;
- mancato funzionamento della Quality Driver Box.

Le condizioni fondamentali per il corretto funzionamento della Quality Driver Box sono:

- corretto funzionamento e operatività della Costellazione GPS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio;
- corretto funzionamento e operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa;

- aggiornamento del database cartografico dell'intero territorio nazionale ed europeo. L'Operatore opera con cartografia disponibile sul mercato;
- presenza di copertura GPS e/o GSM, GSM-GPRS.

Le prestazioni potrebbero non avvenire anche a causa di: terremoti e calamità naturali in genere, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.

QUALITY DRIVER PROGRAM

CHE COS'È IL QUALITY DRIVER PROGRAM?

Quality Driver Program

Con l'installazione della Quality Driver Box, il contraente attiva il Quality Driver Program, che rileva ed elabora i dati telematici relativi allo stile di guida e in questo modo determina, in base ad un algoritmo, il Quality Level, il cui valore viene calcolato in Crediti Sicurezza. Se rinnova la polizza con la garanzia Assistenza Quality Driver, il contraente può ottenere uno sconto sulla base dei Crediti Sicurezza che ha accumulato, nella misura e nelle modalità indicate in preventivo e contratto. Se il contraente non rinnova la polizza con la garanzia Assistenza Quality Driver, nulla è dovuto.

Calcolo del Quality Level

I fattori che determinano il Quality Level sono:

- **Livello Prudenza:** viene calcolato in base alla percentuale di chilometri percorsi rispettando i limiti di velocità previsti per le varie tipologie di strada (urbana, extraurbana, autostrada), con una tolleranza di 10 km/h. In caso di eventuali e accertati disallineamenti tra i limiti di velocità reali e quelli che risultano dalle mappe cartografiche utilizzate dal Fornitore, Genertel si impegna a riconoscere all'assicurato il punteggio legato alla situazione reale;
- **Livello Rischio:** viene calcolato in base alla percentuale di chilometri percorsi in determinate fasce orarie;
- **Livello Attenzione:** viene calcolato in base al numero e all'intensità delle accelerazioni e decelerazioni durante la guida.

Le modalità di calcolo dei livelli Prudenza, Rischio e Attenzione sono indicate in preventivo e in contratto.

Regole per il consolidamento del Quality Level

Il Quality Level viene consolidato 60 giorni prima della scadenza della polizza. Se ci sono sinistri pagati con colpa, anche parziale, il Quality Level si azzerà. Se la Quality Driver Box viene installata in corso d'anno, per poter maturare i Crediti-Sicurezza il periodo di rilevazione deve durare **almeno 6 mesi**, anche non continuativi. Se il veicolo assicurato viene rubato negli ultimi 60 giorni di copertura e nei 12 mesi successivi al furto il contraente assicura a suo nome un veicolo dello stesso tipo su cui viene installata la Quality Driver Box, il Quality Level consolidato viene riportato nel nuovo contratto.

Collegati al sito web www.genertel.it/qualitylevel e inserisci le credenziali che riceverai via email. In qualsiasi momento potrai visualizzare il tuo **Quality Level** e ogni mese riceverai una email di aggiornamento sul tuo stile di guida in modo da permetterti di migliorarlo.



Se hai uno **smartphone** scarica l'**app Genertel** per iOS e Android, avrai sempre sotto controllo i tuoi **livelli di prudenza, attenzione e rischio!**





SEZIONE 7 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, gli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di un incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche se il conducente non causa l'incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.

Se l'incidente avviene in concorso di colpa e il conducente ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo viene corrisposto solo per la quota di responsabilità del conducente assicurato.

Art. 7.2 - Rimborso spese di cura

Genertel indennizza fino all'importo indicato in contratto le spese di cura sostenute per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in istituti di cura;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari dei medici;
- accertamenti diagnostici;
- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di apparecchi tutori;
- cure di carattere estetico conseguenti l'infortunio.

Art. 7.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione

Genertel indennizza le **spese di viaggio** (andata e ritorno) che l'assicurato sostiene per raggiungere un centro ospedaliero o un istituto di cura di alta specializzazione situato a più di 50 km dalla residenza dell'assicurato, fino a un massimo di **500 euro**. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.

Se tra la data di partenza e quella indicata nella documentazione medica risultano trascorsi più di 3 giorni, le spese di viaggio non vengono considerate pertinenti e quindi non vengono rimborsate. Se l'assicurato si reca presso il centro prescelto con propri mezzi viene riconosciuta una diaria chilometrica pari a **1 euro/Km** fino a un **massimo di 500 euro**. Per il calcolo della distanza viene preso in considerazione il percorso stradale più breve.

Art. 7.4 - Diaria per ricovero

Se l'infortunio subito dal conducente richiede il ricovero ospedaliero, Genertel liquida l'indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Art. 7.5 - Diaria da ingessatura

Se l'infortunio subito dal conducente richiede l'ingessatura, Genertel liquida l'indennità giornaliera per un importo pari a quello indicato in contratto per la diaria da ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**. La diaria si calcola a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l'infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è calcolata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al **limite massimo complessivo di 30 giorni**.

Art. 7.6 - Invalidità permanente

Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, Genertel liquida un'indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte che supera questa soglia.

L'invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.



COME FUNZIONA L'INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE?

Esempio di calcolo dell'indennizzo in caso di invalidità permanente

Somma assicurata per invalidità permanente: 50.000 euro

Invalidità permanente accertata: 15%

Percentuale di invalidità non indennizzabile: 5%

Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta: 10% (15%-5%)

Indennizzo per invalidità permanente: 5.000 euro (euro 50.000 x 10%)

Art. 7.7 - Decesso

Se l'infortunio ha come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifica entro un anno dal giorno del sinistro, Genertel liquida agli eredi la somma assicurata eventualmente ridotta di quanto già versato a titolo di invalidità permanente.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la **documentazione medica**.



EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL'INDENNIZZO?

Art. 7.8 - Criteri di indennizzabilità

Genertel liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'incidente stradale. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, l'indennità per invalidità permanente è liquidata solo per le conseguenze dirette causate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?

Art. 7.9 - Calcolo della percentuale di invalidità

La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella "INAIL"²⁶. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità persa. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino a un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.10 - Esclusioni

La garanzia non opera in caso di infortuni:

- che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada²⁷;
- che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- causati o aggravati dal fatto che il conducente non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal codice della strada (ad esempio casco o cinture di sicurezza).

²⁶ Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto

²⁷ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento via email all'indirizzo **sinistri@genertel.it**, insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

SEZIONE 7.1 > BONUS AIUTO DOMESTICO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1.1 – Oggetto dell'assicurazione

Genertel liquida una diaria giornaliera, per gli infortuni subiti dal legittimo conducente a seguito di un incidente stradale con colpa, se l'infortunio comporta una delle seguenti conseguenze:

- ricovero ospedaliero;
- ingessatura;
- un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica successivo ad almeno 2 giorni di ricovero ospedaliero.

La **diaria giornaliera** ammonta a **50 euro** ed è dovuta **per un massimo di 30 giorni** a copertura delle spese sostenute per l'assunzione di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come:

- collaborazione familiare (colf);
- sorveglianza minori (baby-sitter);
- accudimento animali (dog-sitter).

Genertel liquida quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica. La garanzia opera anche se il conducente non causa l'incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.

La garanzia opera per un solo evento per anno assicurativo.

Art. 7.1.2 - Calcolo dei giorni di diaria

Diaria da ricovero

In caso di **ricovero ospedaliero** Genertel liquida la diaria prevista per ciascun giorno di ricovero **fino a un massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Diaria da ingessatura

In caso di **ingessatura**, Genertel liquida la diaria prevista a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l'infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera **fino al limite massimo complessivo di 30 giorni**.

Diaria da convalescenza post ricovero

In caso di ricovero ospedaliero di **almeno 2 giorni** a seguito del quale all'assicurato viene prescritto dalla struttura ospedaliera un periodo di convalescenza domiciliare dimostrato da certificazione medica, Genertel liquida la diaria da convalescenza post ricovero a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, **per un massimo complessivo di 30 giorni**.

In caso di convalescenza post ricovero la diaria da ingessatura viene riconosciuta a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza.

Il periodo di ricovero, convalescenza e ingessatura **non può superare complessivamente 30 giorni**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.1.3 - Eventi non assicurati

La garanzia Bonus aiuto domestico non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.1.4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:

- in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada²⁸;
- d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- f) causati o aggravati dal fatto che il conducente non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal codice della strada (ad esempio casco o cinture di sicurezza).



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento via email all'indirizzo sinistri@genertel.it, insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

SEZIONE 8 > PROTEZIONE IMPREVISTI

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool

Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.6 lettera b), se il sinistro avviene quando il conducente guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 8.2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione

Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.6 lettera c), quando il sinistro avviene durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 8.3 - Danni alla tappezzeria

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione dell'istituto di cura o delle Forze dell'Ordine).

Art. 8.4 - Perdita chiavi

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

Art. 8.5 - Ripristino box

Genertel rimborsa fino a **500 euro** per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da incendio del veicolo assicurato.

Art. 8.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione

In caso di perdita totale del veicolo assicurato per uno dei seguenti motivi:

- incendio;
- furto;
- incidente stradale.

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute dall'assicu-

²⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



rato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Genertel.

Art. 8.7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto

Genertel rimborsa forfettariamente, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, l'importo di **25 euro** a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall'assicurato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e delle eventuali **denunce alle autorità**.



SEZIONE 8.1 > 4 ZAMPE A BORDO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, le lesioni subite dall'animale da compagnia trasportato all'interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. Il trasporto deve essere effettuato a norma di legge²⁹ e con le cautele necessarie a evitare danni all'animale. Per questa garanzia con animali da compagnia si intendono esclusivamente **cani e gatti**. L'animale deve essere registrato presso l'anagrafe canina e/o felina (in caso di mancata iscrizione presso l'anagrafe felina deve essere fornita prova della proprietà dell'animale con l'idonea documentazione: ad esempio libretto delle vaccinazioni, fattura d'acquisto, documentazione di adozione ecc.). La garanzia opera anche se il contraente non causa l'incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l'incidente avviene in concorso di colpa e il contraente ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo viene corrisposto per la sola quota di responsabilità del contraente assicurato. Il massimale indicato in contratto si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali. La garanzia non opera se il trasporto dell'animale è legato all'attività lavorativa del contraente.

Art. 8.1.2 - Rimborso spese di cura

Genertel indennizza, fino all'importo indicato in contratto, le somme spese per i seguenti motivi:

- onorari dei veterinari;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in cliniche veterinarie;
- medicinali prescritti dal veterinario;
- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di apparecchi tutori.

Art. 8.1.3 - Criteri di indennizzabilità

Genertel indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se l'infortunio colpisce un animale che non è fisicamente integro e sano, non è indennizzabile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'incidente stradale.

Art. 8.1.4 - Decesso

Se l'infortunio ha come conseguenza il decesso dell'animale da compagnia trasportato, Genertel liquida la somma assicurata eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di spese di cura.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8.1.5 - Eventi non assicurati

La garanzia 4 zampe a bordo non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

²⁹ Art. 169 comma 6 "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore" del Codice della Strada

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.1.6 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada³⁰;
- d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

Il rimborso viene effettuato in presenza di presentazione di copia della denuncia di sinistro da circolazione. Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la documentazione medico-veterinaria.



SEZIONE 9 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C. AUTO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 9.1 - Obbligo del contraente o dell'assicurato in caso di incidente

In caso di incidente, l'assicurato deve informare Genertel **entro 3 giorni** da quando avviene il sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile³¹. Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile³², se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

Il ritardo, l'inesattezza o il mancato invio della denuncia o della documentazione, consentono a Genertel di rivalersi in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private³³. La denuncia deve avere in allegato una copia del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento conforme al modulo stesso.

La denuncia deve contenere:

- luogo e data dell'incidente;
- targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione necessaria ad accertare l'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello in cui la denuncia viene ricevuta).

Se in conseguenza dell'incidente ci sono lesioni a terzi o al conducente la denuncia deve indicare, inoltre:

- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/trasportato);
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

³⁰ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

³¹ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

³² Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

³³ Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"



ti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);

- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).

Insieme al **Modulo Blu**, e solo se l'assicurato si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere spedita anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:

1. a Genertel se si applica la procedura di indennizzo diretto come dall'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario.

La procedura di indennizzo diretto si applica se:

- l'incidente avviene in Italia;
- sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- l'incidente provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al conducente (fino al 9% di invalidità).

Genertel comunica all'assicurato la somma offerta per il risarcimento dopo aver valutato se esistono i presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e se l'assicurato è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell'incidente.

Se invece il danno non è risarcibile Genertel invia all'assicurato una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all'offerta.

Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:

- nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
- nel caso di danni materiali e con il Modulo Blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Quando Genertel paga il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto quando la compagnia di controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte), il contraente deve pagare la franchigia se prevista in contratto.

Se hai bisogno di assistenza

- chiama il nostro **Servizio di Assistenza Sinistri +39.040.20.20.40**, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00;
- collegati a **www.genertel.it** e attiva una **chat online** con un consulente dedicato;
- scrivi una **email** al Servizio Assistenza Sinistri **sinistri@genertel.it**.



RITIENI DI AVERE RAGIONE ANCHE PARZIALMENTE?

Porta il tuo veicolo presso una **Carrozzeria del Circuito SiCura** e consegna il modulo blu. La tua pratica verrà gestita direttamente in maniera **rapida e sicura**! Trova la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it** o utilizzando l'**app Genertel**.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Per l'invio della denuncia a Genertel puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

Se presente il Modulo di Constatazione Amichevole

- compila la denuncia online sul sito **www.genertel.it** allegando la scansione del Modulo;
- invia una email a **sinistri@genertel.it** allegando la scansione del Modulo;
- invia il Modulo via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste**.

In assenza del Modulo di Constatazione Amichevole

- compila la denuncia online sul sito **www.genertel.it**;
- invia la denuncia via email a **sinistri@genertel.it**;
- invia la denuncia via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste**.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel** per ios o android e **denunci il sinistro** direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'incidente! Inoltre trovi subito la **carrozzeria del circuito SiCura** più vicina a te e tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

Art. 9.2 - Risarcimento del trasportato

Genertel risarcisce i danni dei trasportati a bordo del veicolo assicurato indipendentemente dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge³⁴. Questa regola non si applica se il sinistro è dovuto a un caso fortuito. Il risarcimento avviene entro il massimale minimo di legge. Se il danno è maggiore, il trasportato si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al massimale minimo di legge.

Art. 9.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada

In caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di risarcimento deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 9.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri

In caso di sinistro provocato da un veicolo straniero:

- se il sinistro avviene in Italia, l'assicurato invia la richiesta di risarcimento a:
UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it
che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il sinistro avviene all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero;
- se il sinistro è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di risarcimento (che si trova su www.genertel.it o su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi a Consap - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
- via email all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
- via web tramite portale consap.it.

Art. 9.5 Gestione della vertenza di danno e spese legali

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Genertel può gestire la lite a nome dell'assicurato in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare se necessario legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. A tal fine **l'assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 9.1 Obbligo del contraente o dell'assicurato in caso di incidente. Genertel non riconosce le spese sostenute dall'assicurato in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Sono a carico di Genertel le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, **entro il limite di legge**³⁵; se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra Genertel e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

SEZIONE 10 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C. AUTO

FURTO E INCENDIO - DANNI AL VEICOLO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve spedire a Genertel una denuncia con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.

³⁴ Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del Codice delle Assicurazioni Private

³⁵ Art. 1917, comma 3 "Assicurazione della responsabilità civile" del Codice Civile



L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia **entro 3 giorni** dal sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile³⁶. Il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile³⁷, se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

L'assicurato deve anche:

- In caso di **eventi naturali**, fornire la prova dell'evento, che se non è reperibile sugli organi di stampa (anche online) può essere una dichiarazione scritta dell'autorità del luogo.
- In caso di **furto o atto vandalico**, fare denuncia immediata all'autorità (polizia, carabinieri) e inviare una copia (convalidata dall'autorità stessa) a Genertel. L'assicurato deve inviare prima possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
- In caso di **perdita totale per furto**, a pena di decadenza, inviare a Genertel:
 - l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento (da richiedere al PRA);
 - la carta di circolazione / documento unico di circolazione e proprietà del veicolo;
 - la fattura o altra documentazione d'acquisto del veicolo;
 - la documentazione che attesta il pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
 - la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
 - la procura notarile a vendere il veicolo;
 - ogni altra documentazione richiesta specificatamente da Genertel.

Nei casi previsti dalla legge³⁸, prima di liquidare il sinistro Genertel richiede il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale. Genertel può anche richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. "bollo").

- In caso di **danni che derivano da un incidente con veicoli non assicurati**, spedire a Genertel:
 - copia dei verbali delle autorità (che possono essere inviati successivamente se non sono disponibili entro 3 giorni);
 - il "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu), solo se compilato e firmato da entrambi.

Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell'altro.

Se il Modulo Blu firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione inderogabile per poter procedere all'indennizzo.

In caso di **infortunio del conducente** inviare anche:

- i certificati medici;
- copia completa della cartella clinica;
- tutti i giustificativi di spesa.

L'assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

- In caso di **collisione con animali selvatici**, inviare a Genertel il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del sinistro, che deve certificare il verificarsi dell'evento oggetto della garanzia. **Se manca il verbale Genertel non può liquidare il sinistro.**



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia può essere spedita via **email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**, via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

³⁶ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

³⁷ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

³⁸ Art. 150 bis, comma 2 "Certificato di chiusa inchiesta" del Codice delle Assicurazioni Private e Art. 642 "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona" del Codice Penale

COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?

Art. 10.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il veicolo danneggiato nell'auto-riemessa o nell'officina) l'assicurato non deve effettuare nessuna riparazione senza il consenso di Genertel. Se il consenso non viene dato entro **5 giorni lavorativi** da quando Genertel riceve la denuncia del sinistro, l'assicurato può procedere alla riparazione. Il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

Negli stessi termini l'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l'uso di un taxi, ecc.).

L'assicurato può scegliere di far eseguire le riparazioni:

- in una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile su www.genertel.it/carrozzerie-convenzionate);
- nei centri di riparazione specializzata carglass@ in caso di rottura dei cristalli;
- in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro;

negli altri casi l'assicurato deve ottenere l'autorizzazione di Genertel.

Se la richiesta di indennizzo riguarda la garanzia **Tutela danni da veicoli non assicurati (art. 3.1)** o la garanzia **Collisione animali selvatici (art. 3.2)** il risarcimento avviene solo se Genertel riceve i verbali delle autorità.

Ripara subito il tuo veicolo!

Portando il tuo veicolo presso una **carrozzeria del circuito SiCura il consenso alla riparazione da parte di Genertel è implicito, per le garanzie diverse da Tutela danni da veicoli non assicurati e Collisione animali selvatici**. Trova la carrozzeria più vicina a te sul sito internet www.genertel.it o utilizzando l'app Genertel.



In caso di **furto parziale** il risarcimento può avvenire solo se l'assicurato presenta una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquistato i beni asportati; se l'assicurato vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di Genertel.

COME SI CALCOLA IL MIO RISARCIMENTO?

Art. 10.3 - Calcolo dell'ammontare del danno

In caso di **danno parziale**, l'ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni per ripristinare il veicolo al netto della percentuale di degrado d'uso prevista per tutti i pezzi di ricambio. Il degrado non si applica per le parti di carrozzeria. Per carrozzeria si intende tutto il rivestimento esterno del veicolo, applicato al telaio per formare l'abitacolo; da questa definizione restano però esclusi, e quindi sono soggetti a degrado, qualora previsto: la fanaleria, le telecamere posteriori ed anteriori, i dispositivi di parcheggio, i cerchi ruota.

Il degrado d'uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:

Età del veicolo	Percentuale di degrado d'uso
Oltre 1 anno	0%
Oltre 2 anni	0%
Oltre 3 anni	20%
Oltre 4 anni	30%
Oltre 5 anni	40%
Oltre 6 anni	50%

L'età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Per gli pneumatici si fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.

L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veicolo prima del sinistro e quello dopo il sinistro.



Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile³⁹.

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo viene richiesto il documento fiscale come prova.

Genertel non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il veicolo o dal suo deprezzamento, per qualunque causa.

Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista QUATTORRUOTE (editoriale Domus);
- di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTORRUOTE.

Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.



COME SI CALCOLA L'AMMONTARE IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Esempio di calcolo dell'ammontare del danno in caso di danno parziale

Danni alla carrozzeria: 1.000 euro

Danni al motore: 2.000 euro

Età del mezzo: 4 anni (degrado 30%)

Danno liquidabile alla carrozzeria: 1.000 euro

Danno liquidabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% degrado)

Totale danno liquidabile prima dell'applicazione dello scoperto 2.400 euro.

In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato.

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista QUATTORRUOTE (editoriale Domus);
- di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTORRUOTE.

Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

Se la perdita totale avviene entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è pari al valore assicurato; questo valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell'acquisto.

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista QUATTORRUOTE (editoriale Domus);
- di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTORRUOTE.

Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

Art. 10.4 - Cause di riduzione o esclusione dell'indennizzo

- Se in contratto si dichiara che di notte il veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l'assicurato deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, l'indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile⁴⁰.
- Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l'assicurato deve poterne dimostrare l'installazione sul veicolo: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca,

³⁹ Art. 1907 "Assicurazione parziale"

⁴⁰ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

l'indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile⁴¹.

- Se in contratto è previsto un antifurto satellitare o un localizzatore satellitare e l'assicurato non è in grado di provare l'esistenza, al momento del furto, di un abbonamento a un servizio satellitare, Genertel non paga alcun indennizzo.
- Se sul veicolo è installata e attivata la Quality Driver Box, il tipo di antifurto è equiparato ad un localizzatore satellitare, ma se il dispositivo non è installato e attivo quando avviene un furto, Genertel non paga alcun indennizzo. Solo nei primi 20 giorni dalla data di decorrenza della polizza l'indennizzo non viene annullato, ma ridotto in maniera proporzionale nei casi seguenti:
 - rinnovo in prosecuzione di copertura per la garanzia Furto e Incendio se la Quality Driver Box viene installata per la prima volta;
 - variazione del veicolo in corso di contratto.
- In caso di furto, se la Quality Driver Box non funziona e il contraente non collabora con il Fornitore alla risoluzione del problema, non viene pagato alcun indennizzo.

ASSISTENZA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne comunicazione scritta a DAS e **trasmettere tutti gli atti o documenti richiesti per la valutazione della pratica entro 12 mesi** dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'incidente. La denuncia deve contenere:

- dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante

COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI SINISTRO?

La denuncia può essere presentata via email all'indirizzo sinistri@das.it o al telefono al numero +39.040.20.20.20 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia deve essere spedita via **email** all'indirizzo **sinistri@das.it**.

ASSISTENZA STRADALE

Art. 10.6 - Modalità per la denuncia del sinistro

Genertel affida la gestione e liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top alla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) **in funzione 24 ore su 24** tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Genertel a:

- contattare l'assicurato;
- organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Per ottenere l'assistenza stradale, l'assicurato deve contattare Europ Assistance:

- dall'Italia, al numero verde **800.99.77.98**;
- dall'estero, ai seguenti numeri: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
- via fax al numero: **+39.02.58.47.72.01**.

L'assistenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la autorizza in modo esplicito. Il diritto alle assistenze fornite da Genertel decade se l'assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro.

Per ottenere l'assistenza l'assicurato deve comunicare con precisione:

⁴¹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"



- il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
 - nome e cognome;
 - numero di targa del veicolo;
 - indirizzo del luogo in cui si trova;
 - un recapito telefonico dove Europ Assistance può richiamarlo nel corso dell'assistenza.
- Per il rimborso delle prestazioni autorizzate da Europ Assistance, l'assicurato deve inviare a Europ Assistance c/o Ufficio Liquidazione Sinistri - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI):
- il riferimento IBAN;
 - tutta la documentazione che dimostra i costi sostenuti;
 - gli originali dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese;
- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza richiesta da Europ Assistance.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE E BONUS AIUTO DOMESTICO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10. 7 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti accompagnata dal certificato medico, **entro 3 giorni** dall'infortunio o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile⁴². Il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile⁴³, se non vengono rispettate le condizioni sopra indicate.

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

L'assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

In caso di rimborso delle spese di cura Genertel paga quanto dovuto solo se vengono presentati i giustificativi di spesa in originale che attestano l'effettivo pagamento.

Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione vengono rimborsate dopo la presentazione di:

- giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza);
- documentazione medica che dimostra la visita specialistica o l'intervento chirurgico effettuato.

Tutta la documentazione deve essere datata.

4 ZAMPE A BORDO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10. 8 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e il certificato medico, **entro 3 giorni** dall'infortunio, come previsto dal Codice Civile⁴⁴. Il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile⁴⁵, se non vengono rispettate le condizioni sopra indicate.

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici-veterinari e dalla copia completa della cartella clinica.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 10.9 - Termini di liquidazione

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a liquidare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.

⁴² Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴³ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

⁴⁴ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴⁵ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

ALLEGATO 1

Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione

I periodi di osservazione considerati per l'applicazione delle regole evolutive sono:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Assegnazione della classe di merito: classe interna Genertel

Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come classe interna Genertel. Per le regole di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.

Classe universale (CU)	1**	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

* se la classe di provenienza CU è la 1 da un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1

** se la classe di assegnazione CU è la 1 da più di un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1

Attestazione dello stato di rischio

Genertel mette l'attestato di rischio a disposizione del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, nell'apposita area riservata del proprio sito Internet. Gli aventi diritto possono recuperare l'attestato nell'apposita pagina sul sito Internet www.genertel.it.

L'attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione.

L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Tabella dei coefficienti di variazione del premio

La classe interna Genertel si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, di seguito riportata.



Coefficienti applicati agli assicurati provenienti sia da formule tariffarie bonus/malus, sia da formule tariffarie differenti da bonus/malus ("Tariffa B").

Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
-1	-1	0,0%
0	-1	-2,0%
1	0	-1,9%
2	1	-1,4%
3	2	-1,4%
4	3	-1,4%
5	4	-1,4%
6	5	-1,3%
7	6	-1,3%
8	7	-2,2%
9	8	-1,3%
10	9	-1,3%
11	10	-1,3%
12	11	-4,0%
13	12	-3,8%
14	13	-3,7%
15	14	-46,0%
16	15	-16,7%
17	16	-25,0%
18	17	-20,0%



PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda di allacciare sempre le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (come disciplinato dall'art.171 Codice della Strada).

Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.

ECCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8-20 telefono: **+39.040.20.20.20**
sab 8-14



ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE

lun/ven 9:00-18:00 telefono: **+39.040.20.20.40**



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 su **www.genertel.it** o con l'app **Genertel**
lun/ven 9:00-18:00 **live chat** su **www.genertel.it**
email **sinistri@genertel.it**



SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)

h24 numero verde: **800.99.77.98**
dall'estero: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**



CARROZZERIE CONVENZIONATE

circuito **Carrozeria SiCura** su **www.genertel.it** o sull'app **Genertel**



RIPARAZIONE CRISTALLI

carglass® numero verde: **800.36.00.36**



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)

lun/ven 8:00-18:00 telefono: **+39.040.20.20.20**
email **sinistri@dass.it**



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
email **reclami@genertel.it**

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax **+39.06.42133206**
PEC **ivass@pec.ivass.it**



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono **+39.040.20.20.20**
email **richiestainfo@genertel.it**
posta **Genertel richiesta informazioni** - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono **+39.040.20.20.40**
email **sinistri@genertel.it**
posta **Genertel sinistri** - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



Condizioni Generali del contratto di comodato d'uso, collegato al Contratto di assicurazione stipulato con Genertel

DEFINIZIONI

"Centro Servizi": l'insieme delle infrastrutture tecnologiche di proprietà della Società e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dall'accelerometro e dalla Quality Driver Box installati sul Veicolo;

"Cliente": persona fisica indicata nel Contratto, Contraente del Contratto di assicurazione e/o chiunque fruiscia dei Servizi e ne risulti autorizzato dal Contraente stesso;

"Comodato": contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile;

"Contraente": l'intestatario del Contratto di assicurazione con Genertel;

"Contratto": il presente contratto di comodato d'uso e di erogazione dei Servizi, collegato al Contratto di assicurazione stipulato dal Contraente con Genertel, regolato dalle presenti condizioni generali;

"Contratto di assicurazione": il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente con Genertel e relativo al Veicolo;

"Costellazione GPS": l'insieme dei satelliti di proprietà degli Stati Uniti d'America in orbita intorno alla terra;

"Crash": Incidente con impatto che abbia provocato, per un intervallo pari a 12.5 millisecondi, decelerazioni/accelerazioni pari o superiori alla soglia di 2 (due) g (1 g corrisponde a 9,8 m/s²) per le autovetture. I predetti valori sono da intendersi indicativi e potranno essere modificati dalla Società per una migliore erogazione dei Servizi;

"Furto": è il reato previsto dall'Art. 624 Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri;

"Genertel": Genertel S.p.A. con sede legale in via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste;

"Incidente": evento connesso con la circolazione stradale del Veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti;

"Installatore convenzionato": installatore facente parte del network di assistenza selezionato dalla Società, in grado di effettuare l'installazione della Quality Driver Box e fornire la necessaria assistenza;

"Portale": piattaforma web a disposizione del Cliente, accessibile tramite le credenziali trasmesse a seguito dell'installazione e attivazione della Quality Driver Box;

"Quality Driver Box": apparecchiatura comprensiva del dispositivo elettronico, omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 AUTOMOTIVE tipo ISO 7637 e prodotto con sistemi di qualità ISO 9001 e TS 16494 e del dispositivo elettronico denominato "Accelerometro" che misura le accelerazioni e decelerazioni del Veicolo su cui è installato;

"Rapina": è il reato previsto dall'Art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

"Sala Operativa di Sicurezza": la centrale operativa della Società, attraverso la quale viene erogato il servizio di localizzazione del Veicolo (con l'eventuale coordinamento con le Forze dell'Ordine) dopo il furto o la rapina del Veicolo;

"Servizi": sono i seguenti servizi info-telematici, erogati dalla Società attraverso il Centro Servizi e la Sala Operativa di Sicurezza, a favore del Cliente e/o di Genertel:

- > Servizio di raccolta ed elaborazione dei dati inviati dalla Quality Driver Box;
- > Servizio di Allarme verso la Società di Assistenza in caso di Crash;
- > Servizio di localizzazione del Veicolo dopo il Furto totale o la Rapina.

"SIM Card GSM o GSM-GPRS": scheda di abbonamento al servizio telefonico, inserita all'interno della Quality Driver Box, intestata alla Società, di proprietà di quest'ultima ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati dalla Quality Driver Box al Centro Servizi;

"Sinistro": evento causa del danno (incidente stradale, Furto/Rapina del Veicolo);

"Società": Vodafone Automotive Italia SpA con sede in Busto Arsizio (VA), SS Sempione n. 212;

"Società di assistenza": Europ Assistance Italia S.p.A. incaricata da Genertel di gestire il servizio di Soccorso Stradale in favore del Cliente;

"Veicolo": il mezzo di trasporto, di proprietà o in uso del Cliente, i cui dati di riferimento sono riportati sul Contratto di assicurazione, sul quale è installata la Quality Driver Box e per il quale vengono erogati i Servizi.

CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DELLA SOCIETA'

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto di comodato, regolato dalle presenti condizioni generali, e la cui efficacia deve intendersi condizionata alla stipulazione del Contratto di assicurazione tra il Contraente e Genertel, ha per oggetto l'installazione della Quality Driver Box concessa in comodato gratuito e l'erogazione dei Servizi indicati nello stesso e dettagliatamente descritti negli articoli successivi.

Il Cliente firmando il Contratto:

- > acconsente all'installazione e attivazione della Quality Driver Box e rende possibile l'erogazione dei Servizi così come elencati agli articoli successivi;
- > autorizza la Società a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza per la gestione operativa delle segnalazioni di Furto e/o Rapina del Veicolo;
- > autorizza la Società ad inoltrare, per il tramite del proprio Centro Servizi, la segnalazione Crash alla Società di Assistenza incaricata di gestire il servizio di Soccorso stradale;
- > autorizza la Società e/o Genertel ad utilizzare i dati raccolti al fine della ricostruzione degli eventuali Sinistri, anche in sede giudiziale.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITA' DI EROGAZIONE

Presupposto per l'erogazione dei Servizi è l'installazione e attivazione della Quality Driver Box che:

- > registra e trasmette i dati comportamentali relativi all'uso del Veicolo in base ai parametri tempo/luogo/velocità, accelerazioni/decelerazioni;
- > registra e trasmette i dati di eventuali Crash;
- > attraverso l'Accelerometro, permette al Centro Servizi di inoltrare una segnalazione di allarme alla Società di Assistenza incaricata di gestire il servizio di Soccorso stradale;
- > consente di attivare le procedure per la localizzazione del Veicolo, solo a seguito di segnalazione da parte del Cliente per Furto Totale del Veicolo o Rapina del Veicolo,

Il Contraente verrà contattato per concordare la scelta dell'Installatore convenzionato e provvedere all'installazione della Quality Driver Box sul Veicolo entro 20 giorni dalla decorrenza del Contratto di assicurazione.

Entro ventiquattro ore dall'installazione, il Cliente riceverà dalla Società apposito SMS di conferma di attivazione dei Servizi; se ciò non si verificasse il Cliente dovrà contattare la Società, al numero verde 800-098536, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, al fine di verificare, in caso di mancata ricezione del messaggio SMS di conferma di attivazione dei Servizi, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 2.1, l'avvenuta corretta attivazione dei Servizi.

2.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati – Accesso al Portale

La Quality Driver Box, installata sul Veicolo, ed il Centro Servizi effettuano il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati riferiti al Veicolo, in base ai seguenti parametri:

- > il tempo di accensione (chiave nel quadro in posizione ON);
- > i Km percorsi;
- > la velocità tenuta per tipologia di strada percorsa;
- > le accelerazioni e decelerazioni;
- > l'accadimento di eventuali Crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

Il Servizio decorre dal momento in cui il Cliente ha conoscenza della corretta attivazione della Quality Driver Box.

I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise per giorno della settimana, per fascia oraria e per tipo di strada (urbana/extraurbana/autostrada) o suddivisioni equivalenti.

Salvo il caso di Sinistro ai termini del Contratto di assicurazione o di Crash rilevato dalla Quality Driver Box, Genertel non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal Veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o l'accelerazione/decelerazione istantanea rilevata. I dati registrati sono trasmessi al Centro Servizi in media una volta al giorno, qualora il Veicolo si trovi in zona di copertura del segnale GPRS. Qualora il Veicolo, al momento della trasmissione dei dati si trovi in una zona priva della copertura del segnale GPRS, la Quality Driver Box riproverà l'invio dei dati al Centro Servizi dopo un'ora. In caso di ulteriore esito negativo nell'invio dei dati, il tentativo verrà ripetuto il giorno seguente; i dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile - in modalità protetta sul Sito Internet della Società - da Genertel e dalla Società stessa, per un periodo massimo di 10 anni e dal Cliente, accedendo al Portale, solo ed esclusivamente con riferimento all'annualità assicurativa in corso.

Al fine di consentire la visualizzazione dei predetti dati, a seguito dell'installazione ed attivazione della Quality Driver Box, il Cliente riceverà, tramite e-mail e/o SMS, la USERNAME e PASSWORD, strettamente personali, necessari per accedere al Portale.

La sospensione, per qualsiasi motivo intervenuta, del Contratto di assicurazione o la stipula di polizza con altra compagnia assicurativa non implica il venir meno della rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo, almeno sino allo smontaggio della Quality Driver Box.

La Società eroga il Servizio di raccolta ed elaborazione dati, di cui al presente articolo, unicamente in vigenza del Contratto di assicurazione.

2.2 Servizio di Allarme verso la Società di Assistenza in caso di incidente stradale

In caso di Crash uguale o superiore a 2,0 g per le autovetture, il Centro Servizi della Società inoltra una segnalazione di allarme alla Società di assistenza.

Il Servizio decorre dal momento in cui il Cliente ha conoscenza dalla corretta attivazione della Quality Driver Box, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

L'erogazione del Servizio è sospesa in caso di sospensione del Contratto di assicurazione. In caso di interruzione della connessione tra la batteria del Veicolo e la Quality Driver Box, la Società invierà al Cliente un SMS invitandolo a verificare il motivo di tale disconnessione. Qualora le motivazioni della disconnessione non fossero conosciute dal Cliente, quest'ultimo dovrà contattare la Società al numero verde 800-098536 per segnalare l'accaduto.

La Società eroga il Servizio di Allarme verso la Società di Assistenza in caso di incidente stradale, di cui al presente articolo, unicamente in vigenza del Contratto di assicurazione.

2.3 Servizio di localizzazione del Veicolo dopo il Furto totale o la Rapina

Per l'erogazione e l'attivazione delle operazioni di localizzazione del Veicolo a seguito di Furto totale o Rapina, il Cliente deve comunicare immediatamente alla Sala Operativa di Sicurezza il Furto totale o la Rapina del Veicolo, chiamando dall'Italia il numero Verde 800-098536 e dall'estero il Numero 0039-0331 079540, inviando inoltre a quest'ultima, appena possibile, copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine.

Il Servizio decorre dal momento in cui il Cliente ha conoscenza della corretta attivazione della Quality Driver Box, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

A seguito della segnalazione di Furto totale o di Rapina comunicata dal Cliente alla Sala Operativa di Sicurezza, quest'ultima attiverà la procedura per la localizzazione del Veicolo. Gli operatori della Sala Operativa di Sicurezza, per la corretta erogazione di detto Servizio, dovranno procedere preventivamente all'individuazione del Cliente ponendo a quest'ultimo una domanda di riconoscimento avente ad oggetto un dato personale del Cliente. Gli operatori della Sala Operativa di Sicurezza avvieranno la procedura di localizzazione del Veicolo unicamente a riconoscimento avvenuto. Esclusivamente in caso di avvenuta localizzazione del Veicolo, se del caso e comunque a insindacabile giudizio degli operatori della Sala Operativa di Sicurezza, questi ultimi contatteranno le Forze dell'Ordine al fine di concordarne l'intervento o faranno quanto necessario per recuperare il veicolo. Ad avvenuto ritrovamento del Veicolo sarà cura della Sala Operativa di Sicurezza darne comunicazione al Cliente.

È responsabilità del Cliente comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme Furto per annullare la richiesta di intervento.

La mancata comunicazione può comportare la diretta responsabilità del Cliente anche sul piano penale; eventuali spese, costi, oneri, sostenuti dalla Società saranno pertanto a lui addebitate.

ART. 3 – NATURA DEL CONTRATTO E SUA DURATA

Il Contratto inizia la propria decorrenza dalla corretta attivazione della Quality Driver Box e termina alla scadenza del Contratto di assicurazione stipulato con Genertel.

Nel caso in cui il Contraente stipuli per un'ulteriore annualità il contratto assicurativo Quality Driver, il Contratto si intende prorogato fino alla scadenza del nuovo Contratto di assicurazione.

In nessun caso i Servizi erogati dalla Società costituiscono copertura assicurativa del tipo responsabilità civile, furto - incendio ed altre garanzie accessorie.

ART. 4 – COMODATO GRATUITO

La Quality Driver Box, nel corso del Contratto di assicurazione, è concessa dalla Società al Cliente in comodato d'uso gratuito.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del rapporto assicurativo con Genertel, la Società, su richiesta del Cliente, potrà erogare il solo Servizio di localizzazione del Veicolo dopo il Furto totale o la Rapina di cui al precedente art. 2.3 ed il Cliente corrisponderà anticipatamente il canone annuale di abbonamento per tale Servizio, pari a 67 euro più Iva per anno, direttamente alla Società.

Il Cliente -per gli importi da lui corrisposti- potrà in qualsiasi momento formulare espressa richiesta di ricevere la fattura in modalità cartacea telefonando al numero verde 800-098536, inviando alla Società una lettera o un fax o un messaggio di posta elettronica ai riferimenti indicati all'Art. 13 del Contratto.

ART. 5 – GESTIONE DEL CONTRATTO

La Quality Driver Box viene concessa in comodato d'uso gratuito al Cliente dalla Società. La Società si riserva il diritto di sostituire la Quality Driver Box installata sul Veicolo con altro apparato equipollente.

Fatto salvo il caso di Furto del Veicolo senza successivo ritrovamento dello stesso, il Cliente è sempre tenuto alla restituzione della Quality Driver Box in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante.

Nel caso di cessazione del Contratto di assicurazione per qualsiasi causa intervenuta, il Cliente, dovrà recarsi presso un Installatore convenzionato presente sul territorio nazionale per far disinstallare la Quality Driver Box. La Quality Driver Box dovrà essere restituita in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante entro e non oltre 30 giorni dalla causa che ha generato la cessazione del Contratto di assicurazione. Qualora ciò non avvenga, per gli eventi predetti o comunque entro il termine sopra previsto, o a causa di incidente o incendio o danneggiamento o per qualsiasi altra causa intervenuta che rendano impossibile la disinstallazione e la conseguente restituzione della Quality Driver Box o per il Furto del Veicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione della Quality Driver Box, o qualora la Quality Driver Box venga restituita in cattivo stato di conservazione, danneggiata e/o non perfettamente funzionante, il Cliente dovrà corrispondere alla Società, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 120 più IVA.

L'importo suindicato rappresenta la stima del valore della Quality Box ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1806 c.c.

Unitamente alla Quality Driver Box il Cliente s'impegna a restituire alla Società anche la SIM Card GSM o GSM-GPRS presente all'interno della stessa Quality Driver Box. Il Cliente s'impegna a non manomettere, intervenire, rimuovere e/o compromettere la funzionalità della SIM Card GSM o GSM-GPRS. In caso di cessazione per qualsiasi causa intervenuta del Contratto, la Società si riserva il diritto di disattivare la SIM Card GSM o GSM-GPRS.

Il Cliente prende atto che la mancata restituzione della Quality Driver Box e/o della SIM Card può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'Art. 646 C.P.

In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra Genertel e la Società, resta salva la continuità della prestazione dei Servizi alle stesse condizioni, sino alla scadenza del Contratto di assicurazione con Genertel (esclusi eventuali rinnovi dello stesso).

Il Cliente prende atto che qualsiasi intervento sulla Quality Driver Box dovrà essere effettuato da un Installatore convenzionato indicato dalla Società. Ne deriva che il Cliente dovrà preventivamente contattare la Società al numero verde 800-098536 al fine di concordare il predetto intervento dell'Installatore convenzionato.

ART. 6 – CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA QUALITY DRIVER BOX

Le condizioni fondamentali per il corretto funzionamento della Quality Driver Box sono:

- > corretta installazione della Quality Driver Box presso un installatore convenzionato, il quale risponderà direttamente nei confronti del Cliente della installazione a regola d'arte della Quality Driver Box nonché di tutte le eventuali operazioni di manutenzione effettuate, e dovrà inoltre accertarsi dell'avvenuta corretta attivazione dei Servizi. Il Cliente, o la persona da esso incaricata, prima di procedere al ritiro del Veicolo, deve verificare le perfette condizioni dello stesso e accertare l'avvenuta attivazione dei Servizi;
- > corretto funzionamento ed operatività della Costellazione GPS, che consente la localizzazione del Veicolo sul territorio;
- > corretto funzionamento ed operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- > aggiornamento del data base cartografico dell'intero territorio nazionale ed europeo. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale ed europeo sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un corretto posizionamento del Veicolo per cause non dipendenti dalla stessa Società;
- > capacità della Quality Driver Box di ricevere il segnale GPS e/o il segnale GSM GSM-GPRS, anche qualora la Quality Driver Box si trovi in luoghi isolati e/o senza copertura GPS, GSM e GSM-GPRS. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del Veicolo per la sua localizzazione e per la rilevazione dei dati;
- > adempimento, da parte del Cliente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

ART. 7 – CONDIZIONI PER LA CORRETTA OPERATIVITA' DEI SERVIZI

L'operatività dei Servizi è subordinata ad una corretta installazione e attivazione della Quality Driver Box, con ricevimento da parte del Cliente del messaggio SMS di conferma di attivazione dei Servizi ed al rispetto delle seguenti condizioni:

- > il Cliente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sul Contratto siano esatti;
- > il Cliente è tenuto a comunicare prontamente a Genertel ed alla Società l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona, indicata dal Contraente, che la Società e la Sala Operativa di Sicurezza deve contattare per la corretta erogazione dei Servizi;
- > in caso di guasto e/o di mancato funzionamento della Quality Driver Box, il Cliente verrà informato della necessità di recarsi, nel più breve tempo possibile, presso un Installatore convenzionato per la verifica e manutenzione della Quality Driver Box. Il Cliente autorizza la Società a effettuare, in qualsiasi momento, verifiche di funzionamento della Quality Driver Box, se del caso mettendo a disposizione della Società il Veicolo;
- > il Cliente ha l'obbligo di non intervenire direttamente e/o indirettamente sulla Quality Driver Box e le sue componenti. Ogni intervento sullo stesso deve essere condotto da personale autorizzato dalla Società, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto qui precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del Contratto, per fatto e colpa del Cliente, tramite comunicazione scritta al Cliente ed a Genertel. Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare la Quality Driver Box unicamente per le finalità di cui al Contratto e s'impegna altresì a non intervenire, modificare e/o alterare, direttamente e/o indirettamente la funzionalità della Quality Driver Box. Il Cliente inoltre si obbliga a non cedere, neanche provvisoriamente, l'uso della Quality Driver Box a terzi;
- > il Cliente è tenuto a recarsi nel più breve tempo possibile presso l'Installatore convenzionato indicato dalla Società al fine di verificare il corretto funzionamento della Quality Driver Box dopo un Incidente, dopo

un Furto/Rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti alla Quality Driver Box o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul Veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli Installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato la Quality Driver Box e parti ad essa accessorie, e comunque in tutti quei casi in cui si accorga di un malfunzionamento della Quality Driver Box e/o di una errata erogazione dei Servizi;

Ai fini dell'erogazione da parte della Società, attraverso la Sala Operativa di Sicurezza, del Servizio di localizzazione del Veicolo in caso di Furto totale o Rapina, il Cliente s'impegna ad essere reperibile 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, al numero di telefono dallo stesso indicato, così da consentire la corretta erogazione del Servizio di localizzazione del Veicolo. Gli operatori della Sala Operativa di Sicurezza, per la corretta erogazione di detto Servizio, dovranno procedere preventivamente al riconoscimento del Cliente, tramite la procedura indicata all'art. 2.3 del Contratto.

ART. 8 – RESPONSABILITA': ESONERO ED ESCLUSIONI

In nessun caso la Società risponderà per interruzioni e limitazioni dei Servizi per le seguenti cause:

- > disposizioni di Legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- > provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- > modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS
- > per modifiche e/o danni causati alla Quality Driver Box dal Cliente e/o da terzi, anche se in circostanze fortuite ed imprevedibili;
- > mancato funzionamento della Quality Driver Box rispetto a quanto previsto al precedente articolo 6 del Contratto e/o mancato rispetto di quanto riportato al precedente articolo 7 del Contratto.

La Società inoltre si riserva di non intervenire a seguito di:

- > terremoti e calamità naturali in genere;
- > sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- > guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.

La Società, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave della stessa, in nessun caso risponderà degli eventuali danni derivanti al Cliente in caso di Furto e/o danneggiamento del Veicolo e/o di persone e/o materiale a presenti a bordo del Veicolo stesso, o in caso di mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza.

ART. 9 – SPESE E MODALITA' DI PRIMA INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE E/O REINSTALLAZIONE DELLA QUALITY DRIVER BOX

Tutti i costi di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione della Quality Driver Box concessa in comodato d'uso gratuito, sono a carico di Genertel.

Nel caso di furto del Veicolo senza ritrovamento dello stesso, l'installazione di una nuova Quality Driver Box su un altro Veicolo è a carico della Società.

Le spese relative alla sostituzione/verifica della Quality Driver Box in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società, sono sempre a carico della Società, salvo che sia stata accertata la responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza o imperizia del Cliente (in quest'ultimo caso l'eventuale importo è da pagare direttamente all'Installatore convenzionato presente sul territorio nazionale).

In caso di disinstallazione, la Quality Driver Box viene custodita presso l'Installatore convenzionato nelle modalità di seguito riportate:

- > sostituzione del Veicolo: la Quality Driver Box viene conservato fino al momento della re-installazione. La mancata reinstallazione entro dodici mesi dalla disinstallazione verrà equiparata dalle Parti quale cessazione del rapporto assicurativo, a far data dalla disinstallazione della Quality Driver Box, da parte del Cliente;
- > sospensione del Contratto di assicurazione con conseguente sospensione del Contratto, a seguito di vendita, distruzione o demolizione del veicolo oppure per esportazione definitiva all'estero dello stesso: la Quality Driver Box, viene conservata fino al momento in cui il Cliente riattiverà il contratto sospeso su di un altro Veicolo, riattivazione che dovrà avvenire comunque entro 12 mesi dalla sospensione. La mancata riattivazione del Contratto di assicurazione

entro il predetto termine comporterà per il Cliente l'obbligo di provvedere alla disinstallazione del Sistema.

ART. 10 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'erogazione dei Servizi oggetto del Contratto è operativa per il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, oltre che nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Repubblica della Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di vendita del Veicolo a terzi qualora comporti anche la cessione del Contratto di assicurazione, il Contraente dovrà informare il cessionario della presenza della Quality Driver Box sul Veicolo.

Qualora il cessionario decida di mantenere la Quality Driver Box e subentrare nel Contratto, si procederà alle necessarie modifiche; in caso contrario e limitatamente alla Quality Driver Box in comodato, il cedente è obbligato a farla smontare presso un Installatore convenzionato ed a restituirla alla Società nei termini di cui all'Art. 5 del Contratto. Qualora ciò non avvenga, il Cliente dovrà corrispondere le somme di cui all'art. 5 del Contratto.

Il Cliente dichiara e conviene che la Società possa cedere a terzi il Contratto e/o i crediti dallo stesso derivanti, senza necessità di alcuna formalità e dell'accettazione del Cliente, fatto salvo il solo obbligo di comunicazione al Cliente a titolo informativo. Il consenso del Cliente rispetto alla previsione di cui al presente articolo si intende già irrevocabilmente espresso con la sottoscrizione del Contratto.

ART. 12 - FORO

Per ogni controversia relativa al presente Contratto il Foro esclusivamente competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente.

ART. 13 – COMUNICAZIONI e RECLAMI

Per qualsiasi comunicazione inerente la gestione del Contratto e per eventuali Reclami il Cliente dovrà rivolgersi a:

Vodafone Automotive Italia SpA, con sede in Busto Arsizio, Strada Statale del Sempione n. 212, Fax 0039 0331 381212 oppure telefonare al numero verde 800-098536.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 679/16, di seguito "GDPR")
Si prega di consultare i documenti contrattuali sottoscritti per le definizioni contenute nella presente Informativa

Il Cliente che si avvale dei Servizi prende atto che il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Vodafone Automotive Italia SpA con sede in Busto Arsizio (VA), SS 33 del Sempione, km 35, n. 212.

La società titolare del trattamento tratterà i dati personali del Contraente (tra cui i dati anagrafici, fiscali, economici ed i dati del Veicolo, ivi compresi l'ubicazione e il percorso effettuato, i tempi di accensione, la velocità, l'accelerazione e la decelerazione dello stesso) per finalità strettamente connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, degli obblighi contabili e degli obblighi previsti dalla legge.

I dati anagrafici, fiscali, economici e i dati del veicolo verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per ottemperare a specifiche disposizioni normative o per finalità di giustizia e saranno eliminati o anonimizzati in maniera irreversibile decorso il periodo di conservazione a seguito della cessazione del contratto, si prega di contattare il Titolare al recapito indicato in calce per maggiori informazioni sui tempi di conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.

Per quanto concerne i dati che il titolare è tenuto a conoscere al fine di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge, inclusi quelli previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte del Contraente comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale, nei limiti in cui tali dati siano necessari all'esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che il titolare non è obbligato a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà dal medesimo valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all'importanza per l'organizzazione dei dati richiesti e non conferiti.

I dati acquisiti non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

I dati potranno essere comunicati, con ciò intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge e/o di normative comunitarie, ovvero in base a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale in essere, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti ausiliari (si citano, a titolo indicativo, banche ed istituti di credito, Società di recupero crediti, ente posta o altre Società fornitrici di Servizi simili, gli Installatori, Società di assistenza stradale, istituti di vigilanza);
- a soggetti consulenti del titolare, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l'organizzazione, previa lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza;
- a Genetel, o società da essa incaricata alla quale è stata demandata in outsourcing la gestione dei dati che, soltanto al verificarsi dell'evento di Sinistro/Crash, potranno conoscere: la velocità ed il percorso effettuato dal veicolo; l'accelerazione e/o decelerazione istantanea del veicolo, l'ubicazione del veicolo.

Inoltre, il Contraente acconsente che Vodafone Automotive Italia fornisca a Genetel, o società da essa incaricata alla quale è stata demandata in outsourcing la gestione dei dati, nel corso del contratto, i dati relativi al Veicolo assicurato (chilometraggio, tipo di strada, coordinate spazio-temporali ed altre informazioni rilevate dal sistema satellitare utilizzato) in forma aggregata esclusivamente per fini statistici, nonché per fini di tariffazione. L'utilizzo dei dati registrati dal dispositivo satellitare, infatti, è indispensabile ai fini della fornitura dei servizi assicurativi forniti dalla Compagnia.

Ai sensi dell'art. 13.2 e ss del GDPR, il Cliente ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso il Titolare e come vengono utilizzati e trattati. Ha, inoltre, il diritto di chiederne la comunicazione in forma intelligibile, di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, ottenerne il blocco e opporsi al loro trattamento, nonché chiederne la portabilità. Eventuali richieste in materia di trattamento dei dati dovranno essere trasmesse via e-mail all'indirizzo del Data Protection Officer del Titolare privacy.automotive@vodafone.com, specificando nell'oggetto la natura della richiesta.

Qualora il Contraente ritenga che il trattamento dei propri dati personali effettuato nel presente rapporto violi quanto previsto dal GDPR, lo stesso potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione Dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Letta la sopraccitata Informativa, Il Cliente acconsente al trattamento dei propri dati, ai fini contrattuali.

Il Cliente

Inoltre, si esprime affinché i suoi dati personali siano trattati dalla Società, per lo svolgimento di attività commerciali, promozionali e/o statistiche:

Acconsente NON Acconsente

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver ricevuto copia integrale del medesimo e dell'appendice privacy, che di esso costituisce parte integrante e sostanziale.

L'erogazione dei Servizi sarà effettuata utilizzando i recapiti indicati di seguito, in cui il Cliente riceverà anche le credenziali di accesso al Portale. Il Cliente è pertanto invitato a prestare la massima attenzione nell'indicazione dei propri recapiti, onde evitare un utilizzo improprio del Portale o accessi indesiderati allo stesso. In caso di cambiamenti o correzioni il Cliente dovrà inviare una richiesta di rettifica all'indirizzo di posta elettronica servizio.clienti@vodafoneit.com.

Cliente:	Targa:
Indirizzo posta elettronica:	Telefono:

Il Cliente

Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, dichiarano di aver preso visione e di espressamente accettare il contenuto dei seguenti articoli: Art. 2 (descrizione dei Servizi e relative modalità di erogazione), art.3 (natura del Contratto e sua durata); art. 4 (comodato gratuito), art. 5 (gestione del Contratto), art. 6 (condizioni per il corretto funzionamento della Quality Driver Box), art. 7 (condizioni per la corretta operatività dei Servizi), art. 8 (responsabilità: esonero ed esclusioni), art. 9 (spese e modalità di prima installazione, disinstallazione e/o re installazione della Quality Driver Box), art. 11 (cessione del Contratto), art. 12 (Foro) e l'Appendice Privacy.

Il Cliente



Condizioni Generali del contratto di comodato d'uso, collegato al Contratto di assicurazione stipulato con Genertel

DEFINIZIONI

"Centro Servizi": l'insieme delle infrastrutture tecnologiche di proprietà della Società e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dall'accelerometro e dalla Quality Driver Box installati sul Veicolo;

"Cliente": persona fisica indicata nel Contratto, Contraente del Contratto di assicurazione e/o chiunque fruiscia dei Servizi e ne risulti autorizzato dal Contraente stesso;

"Comodato": contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile;

"Contraente": l'intestatario del Contratto di assicurazione con Genertel;

"Contratto": il presente contratto di comodato d'uso e di erogazione dei Servizi, collegato al Contratto di assicurazione stipulato dal Contraente con Genertel, regolato dalle presenti condizioni generali;

"Contratto di assicurazione": il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente con Genertel e relativo al Veicolo;

"Costellazione GPS": l'insieme dei satelliti di proprietà degli Stati Uniti d'America in orbita intorno alla terra;

"Crash": Incidente con impatto che abbia provocato, per un intervallo pari a 12.5 millisecondi, decelerazioni/accelerazioni pari o superiori alla soglia di 2 (due) g (1 g corrisponde a 9,8 m/s²) per le autovetture. I predetti valori sono da intendersi indicativi e potranno essere modificati dalla Società per una migliore erogazione dei Servizi;

"Furto": è il reato previsto dall'Art. 624 Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri;

"Genertel": Genertel S.p.A. con sede legale in via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste;

"Incidente": evento connesso con la circolazione stradale del Veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti;

"Installatore convenzionato": installatore facente parte del network di assistenza selezionato dalla Società, in grado di effettuare l'installazione della Quality Driver Box e fornire la necessaria assistenza;

"Portale": piattaforma web a disposizione del Cliente, accessibile tramite le credenziali trasmesse a seguito dell'installazione e attivazione della Quality Driver Box;

"Quality Driver Box": apparecchiatura comprensiva del dispositivo elettronico, omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 AUTOMOTIVE tipo ISO 7637 e prodotto con sistemi di qualità ISO 9001 e TS 16494 e del dispositivo elettronico denominato "Accelerometro" che misura le accelerazioni e decelerazioni del Veicolo su cui è installato;

"Rapina": è il reato previsto dall'Art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

"Sala Operativa di Sicurezza": la centrale operativa della Società, attraverso la quale viene erogato il servizio di localizzazione del Veicolo (con l'eventuale coordinamento con le Forze dell'Ordine) dopo il furto o la rapina del Veicolo;

"Servizi": sono i seguenti servizi info-telematici, erogati dalla Società attraverso il Centro Servizi e la Sala Operativa di Sicurezza, a favore del Cliente e/o di Genertel:

- > Servizio di raccolta ed elaborazione dei dati inviati dalla Quality Driver Box;
- > Servizio di Allarme verso la Società di Assistenza in caso di Crash;
- > Servizio di localizzazione del Veicolo dopo il Furto totale o la Rapina.

"SIM Card GSM o GSM-GPRS": scheda di abbonamento al servizio telefonico, inserita all'interno della Quality Driver Box, intestata alla Società, di proprietà di quest'ultima ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati dalla Quality Driver Box al Centro Servizi;

"Sinistro": evento causa del danno (incidente stradale, Furto/Rapina del Veicolo);

"Società": Vodafone Automotive Italia SpA con sede in Busto Arsizio (VA), SS Sempione n. 212;

"Società di assistenza": Europ Assistance Italia S.p.A. incaricata da Genertel di gestire il servizio di Soccorso Stradale in favore del Cliente;

"Veicolo": il mezzo di trasporto, di proprietà o in uso del Cliente, i cui dati di riferimento sono riportati sul Contratto di assicurazione, sul quale è installata la Quality Driver Box e per il quale vengono erogati i Servizi.

CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DELLA SOCIETA'

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto di comodato, regolato dalle presenti condizioni generali, e la cui efficacia deve intendersi condizionata alla stipulazione del Contratto di assicurazione tra il Contraente e Genertel, ha per oggetto l'installazione della Quality Driver Box concessa in comodato gratuito e l'erogazione dei Servizi indicati nello stesso e dettagliatamente descritti negli articoli successivi.

Il Cliente firmando il Contratto:

- > acconsente all'installazione e attivazione della Quality Driver Box e rende possibile l'erogazione dei Servizi così come elencati agli articoli successivi;
- > autorizza la Società a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza per la gestione operativa delle segnalazioni di Furto e/o Rapina del Veicolo;
- > autorizza la Società ad inoltrare, per il tramite del proprio Centro Servizi, la segnalazione Crash alla Società di Assistenza incaricata di gestire il servizio di Soccorso stradale;
- > autorizza la Società e/o Genertel ad utilizzare i dati raccolti al fine della ricostruzione degli eventuali Sinistri, anche in sede giudiziale.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITA' DI EROGAZIONE

Presupposto per l'erogazione dei Servizi è l'installazione e attivazione della Quality Driver Box che:

- > registra e trasmette i dati comportamentali relativi all'uso del Veicolo in base ai parametri tempo/luogo/velocità, accelerazioni/decelerazioni;
- > registra e trasmette i dati di eventuali Crash;
- > attraverso l'Accelerometro, permette al Centro Servizi di inoltrare una segnalazione di allarme alla Società di Assistenza incaricata di gestire il servizio di Soccorso stradale;
- > consente di attivare le procedure per la localizzazione del Veicolo, solo a seguito di segnalazione da parte del Cliente per Furto Totale del Veicolo o Rapina del Veicolo,

Il Contraente verrà contattato per concordare la scelta dell'Installatore convenzionato e provvedere all'installazione della Quality Driver Box sul Veicolo entro 20 giorni dalla decorrenza del Contratto di assicurazione.

Entro ventiquattro ore dall'installazione, il Cliente riceverà dalla Società apposito SMS di conferma di attivazione dei Servizi; se ciò non si verificasse il Cliente dovrà contattare la Società, al numero verde 800-098536, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, al fine di verificare, in caso di mancata ricezione del messaggio SMS di conferma di attivazione dei Servizi, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 2.1, l'avvenuta corretta attivazione dei Servizi.

2.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati – Accesso al Portale

La Quality Driver Box, installata sul Veicolo, ed il Centro Servizi effettuano il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati riferiti al Veicolo, in base ai seguenti parametri:

- > il tempo di accensione (chiave nel quadro in posizione ON);
- > i Km percorsi;
- > la velocità tenuta per tipologia di strada percorsa;
- > le accelerazioni e decelerazioni;
- > l'accadimento di eventuali Crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

Il Servizio decorre dal momento in cui il Cliente ha conoscenza della corretta attivazione della Quality Driver Box.

I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise per giorno della settimana, per fascia oraria e per tipo di strada (urbana/extraurbana/autostrada) o suddivisioni equivalenti.

Salvo il caso di Sinistro ai termini del Contratto di assicurazione o di Crash rilevato dalla Quality Driver Box, Genertel non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal Veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o l'accelerazione/decelerazione istantanea rilevata. I dati registrati sono trasmessi al Centro Servizi in media una volta al giorno, qualora il Veicolo si trovi in zona di copertura del segnale GPRS. Qualora il Veicolo, al momento della trasmissione dei dati si trovi in una zona priva della copertura del segnale GPRS, la Quality Driver Box riproverà l'invio dei dati al Centro Servizi dopo un'ora. In caso di ulteriore esito negativo nell'invio dei dati, il tentativo verrà ripetuto il giorno seguente; i dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile - in modalità protetta sul Sito Internet della Società - da Genertel e dalla Società stessa, per un periodo massimo di 10 anni e dal Cliente, accedendo al Portale, solo ed esclusivamente con riferimento all'annualità assicurativa in corso.

Al fine di consentire la visualizzazione dei predetti dati, a seguito dell'installazione ed attivazione della Quality Driver Box, il Cliente riceverà, tramite e-mail e/o SMS, la USERNAME e PASSWORD, strettamente personali, necessari per accedere al Portale.

La sospensione, per qualsiasi motivo intervenuta, del Contratto di assicurazione o la stipula di polizza con altra compagnia assicurativa non implica il venir meno della rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo, almeno sino allo smontaggio della Quality Driver Box.

La Società eroga il Servizio di raccolta ed elaborazione dati, di cui al presente articolo, unicamente in vigenza del Contratto di assicurazione.

2.2 Servizio di Allarme verso la Società di Assistenza in caso di incidente stradale

In caso di Crash uguale o superiore a 2,0 g per le autovetture, il Centro Servizi della Società inoltra una segnalazione di allarme alla Società di assistenza.

Il Servizio decorre dal momento in cui il Cliente ha conoscenza dalla corretta attivazione della Quality Driver Box, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

L'erogazione del Servizio è sospesa in caso di sospensione del Contratto di assicurazione. In caso di interruzione della connessione tra la batteria del Veicolo e la Quality Driver Box, la Società invierà al Cliente un SMS invitandolo a verificare il motivo di tale disconnessione. Qualora le motivazioni della disconnessione non fossero conosciute dal Cliente, quest'ultimo dovrà contattare la Società al numero verde 800-098536 per segnalare l'accaduto.

La Società eroga il Servizio di Allarme verso la Società di Assistenza in caso di incidente stradale, di cui al presente articolo, unicamente in vigenza del Contratto di assicurazione.

2.3 Servizio di localizzazione del Veicolo dopo il Furto totale o la Rapina

Per l'erogazione e l'attivazione delle operazioni di localizzazione del Veicolo a seguito di Furto totale o Rapina, il Cliente deve comunicare immediatamente alla Sala Operativa di Sicurezza il Furto totale o la Rapina del Veicolo, chiamando dall'Italia il numero Verde 800-098536 e dall'estero il Numero 0039-0331 079540, inviando inoltre a quest'ultima, appena possibile, copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine.

Il Servizio decorre dal momento in cui il Cliente ha conoscenza della corretta attivazione della Quality Driver Box, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

A seguito della segnalazione di Furto totale o di Rapina comunicata dal Cliente alla Sala Operativa di Sicurezza, quest'ultima attiverà la procedura per la localizzazione del Veicolo. Gli operatori della Sala Operativa di Sicurezza, per la corretta erogazione di detto Servizio, dovranno procedere preventivamente all'individuazione del Cliente ponendo a quest'ultimo una domanda di riconoscimento avente ad oggetto un dato personale del Cliente. Gli operatori della Sala Operativa di Sicurezza avvieranno la procedura di localizzazione del Veicolo unicamente a riconoscimento avvenuto. Esclusivamente in caso di avvenuta localizzazione del Veicolo, se del caso e comunque a insindacabile giudizio degli operatori della Sala Operativa di Sicurezza, questi ultimi contatteranno le Forze dell'Ordine al fine di concordarne l'intervento o faranno quanto necessario per recuperare il veicolo. Ad avvenuto ritrovamento del Veicolo sarà cura della Sala Operativa di Sicurezza darne comunicazione al Cliente.

È responsabilità del Cliente comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme Furto per annullare la richiesta di intervento.

La mancata comunicazione può comportare la diretta responsabilità del Cliente anche sul piano penale; eventuali spese, costi, oneri, sostenuti dalla Società saranno pertanto a lui addebitate.

ART. 3 – NATURA DEL CONTRATTO E SUA DURATA

Il Contratto inizia la propria decorrenza dalla corretta attivazione della Quality Driver Box e termina alla scadenza del Contratto di assicurazione stipulato con Genertel.

Nel caso in cui il Contraente stipuli per un'ulteriore annualità il contratto assicurativo Quality Driver, il Contratto si intende prorogato fino alla scadenza del nuovo Contratto di assicurazione.

In nessun caso i Servizi erogati dalla Società costituiscono copertura assicurativa del tipo responsabilità civile, furto - incendio ed altre garanzie accessorie.

ART. 4 – COMODATO GRATUITO

La Quality Driver Box, nel corso del Contratto di assicurazione, è concessa dalla Società al Cliente in comodato d'uso gratuito.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del rapporto assicurativo con Genertel, la Società, su richiesta del Cliente, potrà erogare il solo Servizio di localizzazione del Veicolo dopo il Furto totale o la Rapina di cui al precedente art. 2.3 ed il Cliente corrisponderà anticipatamente il canone annuale di abbonamento per tale Servizio, pari a 67 euro più Iva per anno, direttamente alla Società.

Il Cliente -per gli importi da lui corrisposti- potrà in qualsiasi momento formulare espressa richiesta di ricevere la fattura in modalità cartacea telefonando al numero verde 800-098536, inviando alla Società una lettera o un fax o un messaggio di posta elettronica ai riferimenti indicati all'Art. 13 del Contratto.

ART. 5 – GESTIONE DEL CONTRATTO

La Quality Driver Box viene concessa in comodato d'uso gratuito al Cliente dalla Società. La Società si riserva il diritto di sostituire la Quality Driver Box installata sul Veicolo con altro apparato equipollente.

Fatto salvo il caso di Furto del Veicolo senza successivo ritrovamento dello stesso, il Cliente è sempre tenuto alla restituzione della Quality Driver Box in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante.

Nel caso di cessazione del Contratto di assicurazione per qualsiasi causa intervenuta, il Cliente, dovrà recarsi presso un Installatore convenzionato presente sul territorio nazionale per far disinstallare la Quality Driver Box. La Quality Driver Box dovrà essere restituita in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante entro e non oltre 30 giorni dalla causa che ha generato la cessazione del Contratto di assicurazione. Qualora ciò non avvenga, per gli eventi predetti o comunque entro il termine sopra previsto, o a causa di incidente o incendio o danneggiamento o per qualsiasi altra causa intervenuta che rendano impossibile la disinstallazione e la conseguente restituzione della Quality Driver Box o per il Furto del Veicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione della Quality Driver Box, o qualora la Quality Driver Box venga restituita in cattivo stato di conservazione, danneggiata e/o non perfettamente funzionante, il Cliente dovrà corrispondere alla Società, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 120 più IVA.

L'importo suindicato rappresenta la stima del valore della Quality Box ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1806 c.c.

Unitamente alla Quality Driver Box il Cliente s'impegna a restituire alla Società anche la SIM Card GSM o GSM-GPRS presente all'interno della stessa Quality Driver Box. Il Cliente s'impegna a non manomettere, intervenire, rimuovere e/o compromettere la funzionalità della SIM Card GSM o GSM-GPRS. In caso di cessazione per qualsiasi causa intervenuta del Contratto, la Società si riserva il diritto di disattivare la SIM Card GSM o GSM-GPRS.

Il Cliente prende atto che la mancata restituzione della Quality Driver Box e/o della SIM Card può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'Art. 646 C.P.

In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra Genertel e la Società, resta salva la continuità della prestazione dei Servizi alle stesse condizioni, sino alla scadenza del Contratto di assicurazione con Genertel (esclusi eventuali rinnovi dello stesso).

Il Cliente prende atto che qualsiasi intervento sulla Quality Driver Box dovrà essere effettuato da un Installatore convenzionato indicato dalla Società. Ne deriva che il Cliente dovrà preventivamente contattare la Società al numero verde 800-098536 al fine di concordare il predetto intervento dell'Installatore convenzionato.

ART. 6 – CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA QUALITY DRIVER BOX

Le condizioni fondamentali per il corretto funzionamento della Quality Driver Box sono:

- > corretta installazione della Quality Driver Box presso un installatore convenzionato, il quale risponderà direttamente nei confronti del Cliente della installazione a regola d'arte della Quality Driver Box nonché di tutte le eventuali operazioni di manutenzione effettuate, e dovrà inoltre accertarsi dell'avvenuta corretta attivazione dei Servizi. Il Cliente, o la persona da esso incaricata, prima di procedere al ritiro del Veicolo, deve verificare le perfette condizioni dello stesso e accertare l'avvenuta attivazione dei Servizi;
- > corretto funzionamento ed operatività della Costellazione GPS, che consente la localizzazione del Veicolo sul territorio;
- > corretto funzionamento ed operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- > aggiornamento del data base cartografico dell'intero territorio nazionale ed europeo. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale ed europeo sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un corretto posizionamento del Veicolo per cause non dipendenti dalla stessa Società;
- > capacità della Quality Driver Box di ricevere il segnale GPS e/o il segnale GSM GSM-GPRS, anche qualora la Quality Driver Box si trovi in luoghi isolati e/o senza copertura GPS, GSM e GSM-GPRS. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del Veicolo per la sua localizzazione e per la rilevazione dei dati;
- > adempimento, da parte del Cliente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

ART. 7 – CONDIZIONI PER LA CORRETTA OPERATIVITA' DEI SERVIZI

L'operatività dei Servizi è subordinata ad una corretta installazione e attivazione della Quality Driver Box, con ricevimento da parte del Cliente del messaggio SMS di conferma di attivazione dei Servizi ed al rispetto delle seguenti condizioni:

- > il Cliente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sul Contratto siano esatti;
- > il Cliente è tenuto a comunicare prontamente a Genertel ed alla Società l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona, indicata dal Contraente, che la Società e la Sala Operativa di Sicurezza deve contattare per la corretta erogazione dei Servizi;
- > in caso di guasto e/o di mancato funzionamento della Quality Driver Box, il Cliente verrà informato della necessità di recarsi, nel più breve tempo possibile, presso un Installatore convenzionato per la verifica e manutenzione della Quality Driver Box. Il Cliente autorizza la Società a effettuare, in qualsiasi momento, verifiche di funzionamento della Quality Driver Box, se del caso mettendo a disposizione della Società il Veicolo;
- > il Cliente ha l'obbligo di non intervenire direttamente e/o indirettamente sulla Quality Driver Box e le sue componenti. Ogni intervento sullo stesso deve essere condotto da personale autorizzato dalla Società, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto qui precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del Contratto, per fatto e colpa del Cliente, tramite comunicazione scritta al Cliente ed a Genertel. Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare la Quality Driver Box unicamente per le finalità di cui al Contratto e s'impegna altresì a non intervenire, modificare e/o alterare, direttamente e/o indirettamente la funzionalità della Quality Driver Box. Il Cliente inoltre si obbliga a non cedere, neanche provvisoriamente, l'uso della Quality Driver Box a terzi;
- > il Cliente è tenuto a recarsi nel più breve tempo possibile presso l'Installatore convenzionato indicato dalla Società al fine di verificare il corretto funzionamento della Quality Driver Box dopo un Incidente, dopo

un Furto/Rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti alla Quality Driver Box o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul Veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli Installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato la Quality Driver Box e parti ad essa accessorie, e comunque in tutti quei casi in cui si accorga di un malfunzionamento della Quality Driver Box e/o di una errata erogazione dei Servizi;

Ai fini dell'erogazione da parte della Società, attraverso la Sala Operativa di Sicurezza, del Servizio di localizzazione del Veicolo in caso di Furto totale o Rapina, il Cliente s'impegna ad essere reperibile 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, al numero di telefono dallo stesso indicato, così da consentire la corretta erogazione del Servizio di localizzazione del Veicolo. Gli operatori della Sala Operativa di Sicurezza, per la corretta erogazione di detto Servizio, dovranno procedere preventivamente al riconoscimento del Cliente, tramite la procedura indicata all'art. 2.3 del Contratto.

ART. 8 – RESPONSABILITA': ESONERO ED ESCLUSIONI

In nessun caso la Società risponderà per interruzioni e limitazioni dei Servizi per le seguenti cause:

- > disposizioni di Legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- > provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- > modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS
- > per modifiche e/o danni causati alla Quality Driver Box dal Cliente e/o da terzi, anche se in circostanze fortuite ed imprevedibili;
- > mancato funzionamento della Quality Driver Box rispetto a quanto previsto al precedente articolo 6 del Contratto e/o mancato rispetto di quanto riportato al precedente articolo 7 del Contratto.

La Società inoltre si riserva di non intervenire a seguito di:

- > terremoti e calamità naturali in genere;
- > sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- > guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.

La Società, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave della stessa, in nessun caso risponderà degli eventuali danni derivanti al Cliente in caso di Furto e/o danneggiamento del Veicolo e/o di persone e/o materiale a presenti a bordo del Veicolo stesso, o in caso di mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza.

ART. 9 – SPESE E MODALITA' DI PRIMA INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE E/O REINSTALLAZIONE DELLA QUALITY DRIVER BOX

Tutti i costi di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione della Quality Driver Box concessa in comodato d'uso gratuito, sono a carico di Genertel.

Nel caso di furto del Veicolo senza ritrovamento dello stesso, l'installazione di una nuova Quality Driver Box su un altro Veicolo è a carico della Società.

Le spese relative alla sostituzione/verifica della Quality Driver Box in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società, sono sempre a carico della Società, salvo che sia stata accertata la responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza o imperizia del Cliente (in quest'ultimo caso l'eventuale importo è da pagare direttamente all'Installatore convenzionato presente sul territorio nazionale).

In caso di disinstallazione, la Quality Driver Box viene custodita presso l'Installatore convenzionato nelle modalità di seguito riportate:

- > sostituzione del Veicolo: la Quality Driver Box viene conservato fino al momento della re-installazione. La mancata reinstallazione entro dodici mesi dalla disinstallazione verrà equiparata dalle Parti quale cessazione del rapporto assicurativo, a far data dalla disinstallazione della Quality Driver Box, da parte del Cliente;
- > sospensione del Contratto di assicurazione con conseguente sospensione del Contratto, a seguito di vendita, distruzione o demolizione del veicolo oppure per esportazione definitiva all'estero dello stesso: la Quality Driver Box, viene conservata fino al momento in cui il Cliente riattiverà il contratto sospeso su di un altro Veicolo, riattivazione che dovrà avvenire comunque entro 12 mesi dalla sospensione. La mancata riattivazione del Contratto di assicurazione

entro il predetto termine comporterà per il Cliente l'obbligo di provvedere alla disinstallazione del Sistema.

ART. 10 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'erogazione dei Servizi oggetto del Contratto è operativa per il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, oltre che nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Repubblica della Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di vendita del Veicolo a terzi qualora comporti anche la cessione del Contratto di assicurazione, il Contraente dovrà informare il cessionario della presenza della Quality Driver Box sul Veicolo.

Qualora il cessionario decida di mantenere la Quality Driver Box e subentrare nel Contratto, si procederà alle necessarie modifiche; in caso contrario e limitatamente alla Quality Driver Box in comodato, il cedente è obbligato a farla smontare presso un Installatore convenzionato ed a restituirla alla Società nei termini di cui all'Art. 5 del Contratto. Qualora ciò non avvenga, il Cliente dovrà corrispondere le somme di cui all'art. 5 del Contratto.

Il Cliente dichiara e conviene che la Società possa cedere a terzi il Contratto e/o i crediti dallo stesso derivanti, senza necessità di alcuna formalità e dell'accettazione del Cliente, fatto salvo il solo obbligo di comunicazione al Cliente a titolo informativo. Il consenso del Cliente rispetto alla previsione di cui al presente articolo si intende già irrevocabilmente espresso con la sottoscrizione del Contratto.

ART. 12 - FORO

Per ogni controversia relativa al presente Contratto il Foro esclusivamente competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente.

ART. 13 – COMUNICAZIONI e RECLAMI

Per qualsiasi comunicazione inerente la gestione del Contratto e per eventuali Reclami il Cliente dovrà rivolgersi a:

Vodafone Automotive Italia SpA, con sede in Busto Arsizio, Strada Statale del Sempione n. 212, Fax 0039 0331 381212 oppure telefonare al numero verde 800-098536.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 679/16, di seguito "GDPR")
Si prega di consultare i documenti contrattuali sottoscritti per le definizioni contenute nella presente Informativa

Il Cliente che si avvale dei Servizi prende atto che il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Vodafone Automotive Italia SpA con sede in Busto Arsizio (VA), SS 33 del Sempione, km 35, n. 212.

La società titolare del trattamento tratterà i dati personali del Contraente (tra cui i dati anagrafici, fiscali, economici ed i dati del Veicolo, ivi compresi l'ubicazione e il percorso effettuato, i tempi di accensione, la velocità, l'accelerazione e la decelerazione dello stesso) per finalità strettamente connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, degli obblighi contabili e degli obblighi previsti dalla legge.

I dati anagrafici, fiscali, economici e i dati del veicolo verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per ottemperare a specifiche disposizioni normative o per finalità di giustizia e saranno eliminati o anonimizzati in maniera irreversibile decorso il periodo di conservazione a seguito della cessazione del contratto, si prega di contattare il Titolare al recapito indicato in calce per maggiori informazioni sui tempi di conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.

Per quanto concerne i dati che il titolare è tenuto a conoscere al fine di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge, inclusi quelli previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte del Contraente comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale, nei limiti in cui tali dati siano necessari all'esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che il titolare non è obbligato a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà dal medesimo valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all'importanza per l'organizzazione dei dati richiesti e non conferiti.

I dati acquisiti non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

I dati potranno essere comunicati, con ciò intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge e/o di normative comunitarie, ovvero in base a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale in essere, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti ausiliari (si citano, a titolo indicativo, banche ed istituti di credito, Società di recupero crediti, ente posta o altre Società fornitrici di Servizi simili, gli Installatori, Società di assistenza stradale, istituti di vigilanza);
- a soggetti consulenti del titolare, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l'organizzazione, previa lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza;
- a Genetel, o società da essa incaricata alla quale è stata demandata in outsourcing la gestione dei dati che, soltanto al verificarsi dell'evento di Sinistro/Crash, potranno conoscere: la velocità ed il percorso effettuato dal veicolo; l'accelerazione e/o decelerazione istantanea del veicolo, l'ubicazione del veicolo.

Inoltre, il Contraente acconsente che Vodafone Automotive Italia fornisca a Genetel, o società da essa incaricata alla quale è stata demandata in outsourcing la gestione dei dati, nel corso del contratto, i dati relativi al Veicolo assicurato (chilometraggio, tipo di strada, coordinate spazio-temporali ed altre informazioni rilevate dal sistema satellitare utilizzato) in forma aggregata esclusivamente per fini statistici, nonché per fini di tariffazione. L'utilizzo dei dati registrati dal dispositivo satellitare, infatti, è indispensabile ai fini della fornitura dei servizi assicurativi forniti dalla Compagnia.

Ai sensi dell'art. 13.2 e ss del GDPR, il Cliente ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso il Titolare e come vengono utilizzati e trattati. Ha, inoltre, il diritto di chiederne la comunicazione in forma intelligibile, di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, ottenerne il blocco e opporsi al loro trattamento, nonché chiederne la portabilità. Eventuali richieste in materia di trattamento dei dati dovranno essere trasmesse via e-mail all'indirizzo del Data Protection Officer del Titolare privacy.automotive@vodafone.com, specificando nell'oggetto la natura della richiesta.

Qualora il Contraente ritenga che il trattamento dei propri dati personali effettuato nel presente rapporto violi quanto previsto dal GDPR, lo stesso potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione Dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Letta la sopraccitata Informativa, Il Cliente acconsente al trattamento dei propri dati, ai fini contrattuali.

Il Cliente

Inoltre, si esprime affinché i suoi dati personali siano trattati dalla Società, per lo svolgimento di attività commerciali, promozionali e/o statistiche:

Acconsente NON Acconsente

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver ricevuto copia integrale del medesimo e dell'appendice privacy, che di esso costituisce parte integrante e sostanziale.

L'erogazione dei Servizi sarà effettuata utilizzando i recapiti indicati di seguito, in cui il Cliente riceverà anche le credenziali di accesso al Portale. Il Cliente è pertanto invitato a prestare la massima attenzione nell'indicazione dei propri recapiti, onde evitare un utilizzo improprio del Portale o accessi indesiderati allo stesso. In caso di cambiamenti o correzioni il Cliente dovrà inviare una richiesta di rettifica all'indirizzo di posta elettronica servizio.clienti@vodafoneit.com.

Cliente:	Targa:
Indirizzo posta elettronica:	Telefono:

Il Cliente

Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, dichiarano di aver preso visione e di espressamente accettare il contenuto dei seguenti articoli:

Art. 2 (descrizione dei Servizi e relative modalità di erogazione), art:3 (natura del Contratto e sua durata); art. 4 (comodato gratuito), art. 5 (gestione del Contratto), art. 6 (condizioni per il corretto funzionamento della Quality Driver Box), art. 7 (condizioni per la corretta operatività dei Servizi), art. 8 (responsabilità: esonero ed esclusioni), art. 9 (spese e modalità di prima installazione, disinstallazione e/o re installazione della Quality Driver Box), art. 11 (cessione del Contratto), art. 12 (Foro) e l'Appendice Privacy.

Il Cliente



CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI



Generali Jeniot S.p.A.
Società a socio unico
Sede legale Piazza Tre Torri, 1 20145 Milano
Iscrizione a Registro Imprese Milano – Monza –
Brianza – Lodi, C.F. 06224480159
P. IVA di Gruppo 0133350323
Capitale sociale Euro 3.100.000,00 i.v.
Pec: generaljeniot@pec.general.com

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A



LA SOCIETÀ

Generali Jeniot S.p.A. è una Società a socio unico (100% Generali Italia) soggetta a direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. e appartenente al Gruppo Assicurativo Generali iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 026.

Generali Jeniot S.p.A., titolare del marchio registrato, ha:

- Sede legale in Piazza Tre Torri 1 – 20145 Milano (MI)
- Sedi operative in Via Marocchessa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV); Via Bissolati, 23 – 00187 Roma (RM); Via Pisacane, 48 – 20016 Pero (MI).
- Capitale sociale interamente versato di € 3.100.000
- Iscrizione a Registro Imprese Milano – Monza – Brianza – Lodi, C.F. 06224480159 e Partita IVA di Gruppo 01333550323

Contatti della Società

Il Servizio Clienti risponde:

- per ASSISTENZA INFORMATIVA E TECNICA
 - al numero **800.938.816** (oppure 02/58246199 dall'estero), dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00,
 - alla casella e-mail assistenza.genertel@jeniot.com
- per ASSISTENZA IN CASO DI FURTO O EMERGENZA
 - al numero **800.938.816** (oppure 02/58246199 dall'estero) h24

Eventuali reclami devono essere inoltrati con le seguenti modalità:

- via posta a Generali Jeniot SpA – presso Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano (MI)
- via mail a Generali Jeniot SpA: reclami.genertel@jeniot.com

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO E SERVIZI

Il dispositivo SELF a installazione professionale in officina convenzionata è costituito dalla sola centralina e due cavi di alimentazione (+12V e massa).

Il dispositivo BOX, anch'esso ad installazione professionale in officina convenzionata, è costituito da un'unica centralina a tre cavi, due per l'alimentazione (+12V e massa) e uno per lo stato del quadro del veicolo.

La centralina a sua volta è costituita da:

- uno o più accelerometri;
- un'antenna GSM;
- un'antenna satellitare per la geo-localizzazione;
- una eSIM per la trasmissione di dati e SMS.

Il Dispositivo non va ad impattare in alcun modo né l'estetica del Veicolo né le funzionalità elettroniche di bordo.

I dispositivi di cui sopra consentono di usufruire dei seguenti servizi:

- possibilità di contattare telefonicamente, in caso di emergenza, la Centrale di Assistenza al numero dedicato;
- allarme crash: richiamata di emergenza automatica attivata dalla Centrale di Assistenza, sul numero telefonico fornito, in caso di rilevazione di "crash" sopra una determinata soglia di pericolo;
- crash report: raccolta e rielaborazione dati relativi a eventuali crash e mini-crash rilevati dal Dispositivo (es, collisioni con altri veicoli, urti con altri oggetti, ribaltamenti, ...) per finalità legate alla ricostruzione della dinamica del sinistro;
- rilevazione ed esposizione dello stile di guida del guidatore nell'App della Compagnia Assicurativa.

COSA FARE DOPO LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

Installazione del Dispositivo

L'installazione del Dispositivo, ove necessaria, costituisce presupposto necessario per poter usufruire dei Servizi ad esso connessi e dovrà avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi alla data di decorrenza della Polizza Assicurativa.

Per l'installazione del Dispositivo, il cliente dovrà contattare Generali Jeniot S.p.A. al numero **800.938.816** (oppure 02/58246199 dall'estero), Entro 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza della Polizza Assicurativa per fissare a u t o n o m a m e n t e l'appuntamento con un installatore convenzionato per l'installazione del Dispositivo. Le spese relative all'installazione del Dispositivo sono a carico della Compagnia Assicurativa e nessun costo o onere potrà essere imputato al Cliente, fatta eccezione per eventuali richieste dello stesso che esulano dall'attività tipica di installazione del Dispositivo. L'installatore, a valle dell'installazione e della verifica di attivazione del Dispositivo, dovrà rilasciare un certificato al Cliente.

Il Cliente inoltre riceverà conferma dell'avvenuta attivazione del Dispositivo e dei servizi ad esso connessi tramite la ricezione di un SMS inviato al numero indicato in fase di stipula della Polizza Assicurativa.

Emissione della fattura relativa al canone telematico

La società Generali Jeniot S.p.A. invierà al Cliente la fattura per il canone telematico in formato elettronico all'indirizzo mail comunicato in fase di stipula della Polizza Assicurativa. Inoltre, la fattura verrà messa a disposizione del Cliente sul Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate come previsto dal provvedimento attuativo n. 89757/2018 e dal decreto legislativo n. 127 del 05/08/2015.

Segnalazione guasti/anomalie Dispositivo

In caso di guasto/anomalia del Dispositivo, Generali Jeniot S.p.A. segnalerà l'evento al numero di telefono indicato dal Cliente in fase di stipula della Polizza Assicurativa. In tali casistiche, il cliente è tenuto a verificare il corretto funzionamento del Dispositivo presso un Installatore.

In seguito alla verifica ed eventuale ripristino del Dispositivo, verrà notificato al cliente il corretto funzionamento dello stesso.

Segnalazione Furto Veicolo

In seguito alla rilevazione del furto del Veicolo, il Cliente potrà contattare il numero **800.938.816** (oppure 02/58246199 dall'estero), Il servizio è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Riparazioni/manutenzione Veicolo

Qualora debbano essere effettuati degli interventi di riparazione/manutenzione che prevedano lo smontaggio/sostituzione della batteria del Veicolo, è necessario chiamare il Servizio Clienti per impostare il Dispositivo in modalità "manutenzione". Al termine dell'intervento il Cliente dovrà ricontattare lo stesso numero per ripristinare lo stato iniziale.

Disinstallazione Dispositivo

In caso di eventi che richiedano la disinstallazione del Dispositivo (cambio di assicurazione, cambio del Veicolo, vendita o demolizione del Veicolo), il Cliente è tenuto a restituire il Dispositivo, nello stato in cui gli è stato consegnato salvo il normale deterioramento d'uso, entro i 15 (quindici) giorni successivi al verificarsi di uno degli eventi suddetti.

Per prenotare un appuntamento per la disinstallazione del Dispositivo, il Cliente dovrà contattare l'Installatore che, a sua volta, dovrà rilasciare una ricevuta di avvenuta disinstallazione.

In caso di mancata restituzione del Dispositivo, Generali Jeniot S.p.A. svolgerà tutte le attività necessarie al recupero dello stesso e, qualora ciò non risultasse possibile, potrà richiedere al Cliente un importo a titolo di penale, come disciplinato dall'Articolo 10 indicato nelle "Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici" del Contratto di Servizio.



CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI

DEFINIZIONI

I termini e le espressioni utilizzate nel presente Contratto di Abbonamento ai Servizi Telematici, ed evidenziate in neretto nel proseguo, avranno il seguente significato se non diversamente specificato.

Per tutte le altre definizioni si rimanda a quanto contenuto nella Polizza Assicurativa.

Accelerometro: dispositivo elettronico integrato o collegato al Dispositivo, che misura le accelerazioni e decelerazioni del Veicolo su cui è installato.

Centrale di Assistenza: la società incaricata dalla Compagnia Assicurativa di gestire il servizio di soccorso stradale in favore del Contraente e, più in generale, i servizi di assistenza previsti dalla Polizza Assicurativa.

Cliente: il Contraente e chiunque fruisca del Servizio e ne risulti regolarmente autorizzato dal Contraente stesso, comunque provvisto di valida patente di guida per il Veicolo.

Contraente: l'intestatario della Polizza Assicurativa stipulata con la Compagnia Assicurativa.

Contratto di Abbonamento ai Servizi Telematici (per brevità il "Contratto di Servizio"): è il presente documento, approvato dal Contraente tramite la sottoscrizione contestuale della Polizza Assicurativa, che disciplina il servizio erogato dalla Società.

Comodato: contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Compagnia Assicurativa: Genertel S.p.A., con cui è stata stipulata la Polizza Assicurativa a cui è collegato il Servizio.

Costellazione GPS: l'insieme dei satelliti di proprietà degli Stati Uniti d'America in orbita intorno alla terra, che consentono i servizi di localizzazione.

Dispositivo: apparato messo a disposizione dalla Società, dotato di GPS, Accelerometro e modulo di connettività che permettono la rilevazione delle accelerazioni e decelerazioni del Veicolo su cui è installato e la trasmissione dei dati acquisiti.

Furto: reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Installatore: tecnico incaricato dalla Società delle operazioni di installazione, sostituzione, verifica e collaudo del Dispositivo.

Piattaforma Telematica: centro di rilevazione e gestione delle comunicazioni del Dispositivo attraverso Centrale di Telesorveglianza e di Teleassistenza attive 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Polizza Assicurativa: contratto di assicurazione RCA stipulato dal Contraente con la Compagnia Assicurativa. Con il pagamento del premio della Polizza Assicurativa, il Contraente sottoscrive il Contratto di Servizio.

Rapina: reato previsto dall'Art. 628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Reclamo: qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione formulata per iscritto nei confronti della Società relativamente al Servizio dalla medesima prestatore; non sono considerati reclami le mere richieste di informazioni o di chiarimenti.

Servizio: l'insieme dei servizi info-telematici erogati dalla Società a favore del Cliente, diversi da quelli erogati dalla Centrale di Assistenza e i cui contenuti sono dettagliatamente indicati nel presente Contratto di Servizio.

Servizio Clienti: centro di assistenza al Cliente per la gestione del presente contratto

Società: Generali Jeniot S.p.A. con Sede legale in Piazza Tre Torri 1 – 20145 Milano (MI).

Veicolo: autovettura indicata nei dati contrattuali della Polizza Assicurativa collegata ovvero quella successivamente indicata dal Cliente in caso di Sostituzione del Veicolo su cui è installato il Dispositivo o Trasferimento del Dispositivo.

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto di Servizio, regolato dalle presenti Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici, ha per oggetto **la messa a disposizione, l'installazione del Dispositivo concesso in comodato d'uso gratuito e l'erogazione del Servizio** come disciplinato negli articoli seguenti.

Art. 2 – DURATA E NATURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di Servizio è sottoscritto contestualmente alla Polizza Assicurativa e la sua efficacia è sospensivamente condizionata al perfezionamento della Polizza Assicurativa secondo quanto previsto dalle corrispondenti condizioni di assicurazione. Il Contratto di Servizio ha natura accessoria e medesima durata della Polizza Assicurativa.

Il Contraente riconosce espressamente che il Servizio erogato dalla Società non costituisce in alcun modo copertura assicurativa del Veicolo, fermo restando che in alcuni casi per dare esecuzione al Contratto di Servizio e per poter beneficiare delle garanzie oggetto di copertura della Polizza Assicurativa è necessario che i dati elaborati dal Dispositivo siano comunicati alla Compagnia Assicurativa, secondo quanto specificato di seguito e nell' Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

A tal fine il Contraente: (i) autorizza la Società a richiedere alla Compagnia Assicurativa comunicazioni in ordine alla sussistenza della Polizza Assicurativa ovvero al suo mancato rinnovo o sospensione; (ii) autorizza la Società a contattarlo al fine di verificare se esso intenda procedere alla disinstallazione del Dispositivo o continuare la fruizione del Servizio.



Salvo i casi espressamente indicati in Polizza Assicurativa, in caso di sospensione della stessa il medesimo effetto si produrrà in capo al presente Contratto di Servizio e pertanto in tale periodo non verrà erogata nessuna prestazione del Servizio. Il Cliente, salvo i casi di sospensione previsti all'Articolo 10 "Obblighi del Cliente", sarà comunque tenuto a non intervenire sul Dispositivo e a mantenerlo correttamente installato a bordo del Veicolo.

Il Cliente prende atto e accetta che le informazioni relative a durata, sospensioni e scadenze della polizza saranno comunicate a Generali Jeniot S.p.A. esclusivamente dalla Compagnia Assicurativa.

Il Cliente autorizza espressamente Generali Jeniot S.p.A. ad erogare i servizi connessi con la mobilità del Veicolo, ulteriori rispetto a quelli ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, erogati dal Dispositivo secondo quanto previsto dalle presenti "Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici".

Art. 3 – DISPOSITIVO

Il Dispositivo, dotato di SIM Card, è concesso al Contraente in comodato gratuito ai sensi degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Il Contraente si obbliga ad un corretto uso del Dispositivo, a mantenerlo libero da qualsiasi onere, pegno o gravame e comunque a fare in modo che i diritti della Società restino immuni da ogni pregiudizio, nonché a conservare e custodire il Dispositivo con cura e con la massima diligenza e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli previsti dal Contratto di Servizio.

Il Dispositivo verrà consegnato e contestualmente installato da un Installatore a seguito della sottoscrizione della Polizza Assicurativa collegata, del pagamento del relativo premio, della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte della Compagnia Assicurativa alla Società e della presa appuntamento.

Art. 4 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO E OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

Condizioni indispensabili per l'erogazione del Servizio di cui al presente Contratto di Servizi sono:

- l'approvazione delle Condizioni Generali di Servizio e delle condizioni relative al trattamento e alla tutela dei dati personali da parte del Contraente tramite la sottoscrizione della Polizza Assicurativa e il pagamento del relativo premio;
- il corretto ricevimento da parte della Società delle informazioni relative ai dati anagrafici del Contraente, dati del Veicolo e dati del contratto assicurativo inviate dalla Compagnia Assicurativa;
- il pagamento del canone telematico.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni da a) a c) sopra riportate, l'attivazione del Servizio decorre dalla data in cui la Società riceve dalla Compagnia Assicurativa l'informazione dell'avvenuta sottoscrizione del Contratto di Servizio.

La regolare installazione del Dispositivo nonché la sottoscrizione del Certificato di Installazione e Collaudo costituiscono invece presupposto indispensabile per poter usufruire delle prestazioni del Servizio relative al Dispositivo stesso.

Le condizioni fondamentali per il corretto funzionamento del Dispositivo sono:

- la corretta emissione del segnale da parte del Dispositivo e la ricezione di un sms di conferma attivazione del Dispositivo;
- il corretto funzionamento ed operatività della Costellazione GPS, attraverso cui avviene la localizzazione del Veicolo sul territorio. Per una accurata localizzazione del Veicolo è necessaria la "visibilità" di un numero sufficiente di satelliti; in

alcune circostanze (schermatura da parte di edifici, costruzioni o altri ostacoli, veicolo in luoghi chiusi quali garage, autosilo etc.) tale "visibilità" potrebbe non essere continuamente in atto e pertanto la localizzazione potrebbe essere compromessa durante tali interruzioni. La Società precisa che detti satelliti potrebbero emettere giornalmente, in un limitato numero di volte, un segnale inesatto che può comportare, momentaneamente, una rilevazione erronea del punto in cui si trova il Dispositivo;

- la corretta operatività e funzionamento della rete telefonica GSM e GSMGPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa utilizzate dalla Piattaforma Telematica o dagli altri enti incaricati dalla Società per l'erogazione del Servizio;
- l'aggiornamento del database cartografico dell'intero territorio nazionale ed europeo. Le Centrali operano con la cartografia disponibile sul mercato; è possibile, tuttavia che non tutto il territorio nazionale ed europeo sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un preciso posizionamento del veicolo il corretto accertamento della posizione del Veicolo per cause non dipendenti dalla stessa Società;
- la corretta effettuazione, da parte del Cliente, degli eventuali controlli e/o verifiche richiesti dalla Società sul Dispositivo;
- la capacità del dispositivo satellitare di ricevere il segnale GPS e/o il segnale GSM GSM-GPRS, anche qualora il Dispositivo si trovi in luoghi isolati e/o senza copertura GPS, GSM e GSM- GPRS. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del Veicolo per la sua localizzazione e per la rilevazione dei dati.

Il Cliente è, inoltre, consapevole che:

- la messa in manutenzione del Dispositivo impedisce l'invio alle Centrali di qualsiasi segnalazione di allarme come indicato nel manuale d'uso;
- la falsa segnalazione di furto potrà comportare conseguenze di carattere penale nei suoi confronti e si assume pertanto ogni conseguente responsabilità in merito.

Al fine di agevolare il Cliente nello svolgimento di tutte le attività propedeutiche all'attivazione dei servizi, la Società potrà fornire, quale prestazione accessoria ai Servizi, un'attività di supporto operativo ai sensi della quale la Società, su esplicita richiesta del Cliente, potrà svolgere, in nome e per conto dello stesso, formalità tecniche e amministrative che si rendessero ivi necessarie per la sostituzione dell'eventuale Dispositivo precedentemente installato sul Veicolo con il Dispositivo di cui al presente Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contatto con il Contact Center/Centro assistenza del precedente operatore ai fini della prenotazione appuntamento per la disinstallazione del vecchio dispositivo, etc.).

Art. 5 – PRESTAZIONI E SERVIZI COMPRESI NELL'ABBO- NAMENTO

Il Servizio erogato dalla Società include e dà diritto alla fruizione delle seguenti prestazioni:

CANONE TRASFERIMENTO DATI

Il costo del traffico telefonico tecnico tra il Dispositivo e la Piattaforma Telematica che dà diritto alla fruizione delle prestazioni di cui al presente articolo.

ATTIVAZIONE

L'attivazione comprende:

- ricezione informazione di avvenuta sottoscrizione contratto dalla Compagnia Assicurativa e relativa risposta;
- registrazione nuovo Cliente;
- completamento dati anagrafici del Cliente;



- d) invio SMS al Cliente di conferma attivazione;
- e) supporto Cliente per scelta installatore tramite applicazione web Servizio Clienti, prima installazione ed eventuale portabilità su un altro Veicolo.

ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

L'attività della Piattaforma Telematica comprende:

- a) verifica e gestione dell'allarme Crash automatico;
- b) tracking del Veicolo ed eventuale attivazione delle Forze dell'Ordine a seguito di Furto del Veicolo;
- c) inoltro delle richieste di soccorso stradale, complete di posizione del Veicolo, per l'erogazione dell'assistenza secondo le modalità dettagliate all'interno della Polizza Assicurativa, collegata al presente contratto, che il Contraente ha stipulato con la Compagnia Assicurativa;
- d) raccolta e messa a disposizione dei dati raccolti dal Dispositivo per eventuali altri servizi collegati al contratto;
- e) gestione e assistenza per eventuali problematiche relative alla Piattaforma Telematica.

GESTIONE DATI UTILIZZO

Rilevazione, elaborazione, raccolta dei dati di utilizzo del Veicolo (ad esempio il numero di viaggi, i tempi di viaggio complessivi del periodo, tipologie di strade percorse) e trasmissione dei predetti dati alla Compagnia Assicurativa in formato aggregato.

GESTIONE DATI CRASH

Rilevazione, elaborazione, raccolta dei dati dei crash avvenuti durante la circolazione stradale e dei chilometri percorsi e trasmissione dei predetti dati alla Compagnia Assicurativa.

ASSISTENZA INFORMATIVA E TECNICA

Assistenza informativa e tecnica per la gestione del Servizio e/o del Dispositivo tramite il Servizio Clienti della Società secondo i giorni e gli orari indicati in testa al presente Contratto di Servizio.

SERVIZIO FURTO

Gestione della notifica dell'avvenuto Furto pervenuta telefonicamente dal Cliente.

SMONTAGGIO DEFINITIVO DEL DISPOSITIVO E CONSEGNA ALLA SOCIETÀ

Smontaggio definitivo del Dispositivo presso l'Installatore.

Art. 6 – MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

Le prestazioni del Servizio potranno essere richieste alla Piattaforma Telematica esclusivamente per il Veicolo sul quale risulta installato il Dispositivo con le seguenti modalità:

- a) a seguito di segnale di allarme crash generato automaticamente dal Dispositivo e pervenuto in Piattaforma Telematica;
- b) a seguito di segnalazione di furto del Veicolo pervenuta telefonicamente dal Cliente.

Art. 7 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le prestazioni del Servizio potranno essere rese dalla Società, compatibilmente con le norme giuridiche del luogo in cui avviene l'intervento, solo ed esclusivamente se la Piattaforma Telematica ha ricevuto la localizzazione del Veicolo al momento dell'evento e sono state attivate secondo le modalità previste al precedente Art. 6 - "Modalità di richiesta del Servizio".

Qualora il Cliente non usufruisca o, per sua scelta o negligenza, usufruisca parzialmente di una o più prestazioni previste dal Contratto di Servizio nell'anno di competenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Piattaforma Telematica, nei casi di allarme e/o soccorso, verifica la richiesta chiedendo conferma al Cliente e identificando quest'ultimo. Qualora il Cliente annulli la richiesta di soccorso ovvero non venga effettuata una corretta identificazione, la Piattaforma Telematica riterrà risolta la problematica per cui si è richiesto soccorso, non intraprendendo nessuna azione.

SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI

Il servizio consiste nella raccolta, elaborazione automatica dei dati di percorrenza (tariffazione) e di eventuali sinistri (crash report) relativi al Veicolo. Consiste, inoltre, nella trasmissione dei dati alla Compagnia Assicurativa in formato elettronico secondo il consenso espresso dal Cliente come specificato Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

Il Dispositivo installato sul Veicolo è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati, in base ai seguenti dati: tempo di accensione (quadro in posizione ON), chilometri percorsi, accadimento di eventuali crash. Il servizio decorre a partire dall'attivazione del Dispositivo. I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise secondo le seguenti modalità: giorno della settimana, fascia oraria, tipo di strada.

La trasmissione dei dati alla Piattaforma Telematica avviene ad intervalli predefiniti di percorrenza. Salvo in caso di crash rilevato dal Dispositivo, la Compagnia Assicurativa (titolare del trattamento dei dati assicurativi) non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal Veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o la singola accelerazione rilevata. I dati sono visualizzati solamente in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, sia dal Contraente sia dalla Compagnia Assicurativa.

Si fa presente che, come previsto dall'Informativa Privacy, la Società potrà comunicare alla Compagnia Assicurativa i dati rilevati dal Dispositivo, in misura limitata, per finalità tariffarie e/o di valutazione, gestione e liquidazione dei sinistri (attività di attribuzione delle responsabilità e di prevenzione ed accertamento di eventuali frodi assicurative).

GESTIONE ALLARME FURTO

Il servizio decorre dall'ora del collaudo del Dispositivo ed è operativo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

In caso di ricezione di un allarme Furto attivato a seguito di segnalazione diretta del Cliente, la Piattaforma Telematica provvede ad attivare il tracking (tracciamento del percorso a distanza) del Veicolo e a richiedere l'eventuale intervento delle Forze dell'Ordine fornendo il necessario supporto.

GESTIONE ALLARME CRASH

In caso di ricezione di un allarme automatico crash, la Piattaforma Telematica provvede a verificare lo stato del Veicolo, tramite una comunicazione tra Dispositivo e Piattaforma Telematica, la quale a propria volta invia tempestivamente una segnalazione alla Centrale di Assistenza. In tali casi, il Cliente sarà contattato tramite il numero fornito dallo stesso in fase di stipula della Polizza Assicurativa.

Nel caso in cui l'operatore della Centrale di Assistenza riceva conferma del sinistro e di una situazione di necessità da parte del Cliente, si avviano le seguenti attività:

- a) fornitura di assistenza tecnica e informativa relativa alle procedure da adottare in caso di incidente;
- b) richiesta di intervento dei soccorsi inoltrando la segnalazione completa di posizione del Veicolo secondo le modalità dettagliate all'interno della Polizza Assicurativa.



In mancanza di contatto con il Cliente, la Centrale di Assistenza procederà nell'intervento, sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili nonché sulla sussistenza di una effettiva situazione di necessità, avviando le procedure di invio dei soccorsi come descritto nella casistica sopra riportata. Nel caso in cui l'operatore della Centrale di Assistenza riceva risposta negativa dal Cliente, si procede alla chiusura diretta dell'intervento.

MONITORAGGIO DELLO STILE DI GUIDA

Il servizio consiste nella raccolta continuativa di dati dal Dispositivo, nell'elaborazione degli stessi e nell'esposizione dello stile di guida del Cliente.

TROVA VEICOLO

Il servizio consiste nella messa a disposizione, nell'APP della Compagnia Assicurativa, dell'ultima posizione disponibile del Veicolo. Tale servizio permette la localizzazione del Veicolo su mappa e del percorso per raggiungerlo.

ALTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

In aggiunta ai servizi sopra elencati, potranno essere messi a disposizione nuovi servizi a valore aggiunto. Questi saranno comunicati di volta in volta.

Art. 8 – CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE

Per il contenuto e le limitazioni delle prestazioni del servizio di Soccorso Stradale si rimanda alle condizioni previste dalla Polizza Assicurativa RCA, sottoscritta dal Contraente.

Art. 9 – ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO

L'erogazione dei servizi relativi alla Gestione Allarme Furto, Gestione Allarme Crash e servizio di raccolta dati opera nei seguenti paesi: Italia e Stati dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera e Turchia.

Il Cliente prende atto ed accetta che l'erogazione del Servizio è commisurata all'avanzamento e alla disponibilità sul territorio nazionale della copertura della rete di telefonia mobile utilizzata per le comunicazioni tra Dispositivo e Piattaforma Telematica, e che la localizzazione è disponibile nei limiti della cartografia presente in Piattaforma Telematica.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente è tenuto a custodire e conservare il Dispositivo e la SIM CARD alloggiata al suo interno, concessi in comodato, con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Contraente ha l'obbligo di non intervenire direttamente e/o indirettamente sul Dispositivo e sulle sue componenti. Ogni intervento sullo stesso deve essere condotto da personale autorizzato dalla Società, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dall'inosservanza di quanto qui precisato e si riserva, in caso di violazioni, il diritto di risoluzione immediata del Contratto di Servizio, per fatto e colpa del Contraente, tramite comunicazione scritta al Contraente ed alla Compagnia Assicurativa. Il Contraente ha l'obbligo di utilizzare il Dispositivo unicamente per le finalità di cui al presente Contratto e s'impegna altresì a non intervenire, modificare e/o alterare, direttamente e/o indirettamente, la funzionalità del Dispositivo e delle sue componenti.

Il Cliente si impegna a far installare il Dispositivo satellitare presso l'Installatore selezionato entro 20 (venti) giorni dalla data di decorrenza della Polizza Assicurativa

Il Cliente si impegna, in caso di cambio Veicolo, a far trasferire il Dispositivo da un veicolo all'altro presso un installatore convenzionato, entro 20 (venti) giorni dalla data di decorrenza della variazione della Polizza Assicurativa. Il Cliente assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzazione impropria del Dispositivo e della SIM Card; da manomissioni o interventi sullo stesso, effettuati anche per il tramite di soggetti terzi non autorizzati dalla Società.

Il Contraente si obbliga a rispettare quanto indicato nel manuale d'uso consegnato al momento dell'installazione e ad osservare le indicazioni fornite dalla Società e, se del caso, a mettere il Dispositivo in manutenzione e/o a dare la propria disponibilità - entro giorni 5 (cinque) dalla comunicazione - ad ogni eventuale opportuna verifica del Dispositivo.

Nel caso in cui, a seguito dell'installazione professionale il cliente dovesse riscontrare un malfunzionamento dell'autoveicolo, lo stesso si impegna in via preferenziale a consentire una diagnosi recandosi presso l'installatore convenzionato che ha provveduto all'installazione. In caso ciò non fosse possibile, il cliente potrà rivolgersi a un centro non convenzionato qualificato, ma dovrà farsi rilasciare una dichiarazione scritta, corredata dalla documentazione necessaria, che provi il nesso causale tra il malfunzionamento riscontrato e l'installazione. In assenza di tale documentazione, come nel caso di danni causati da uso improprio/manipolazione non autorizzate, non sarà possibile considerare alcun rimborso e/o intervento di ripristino.

Nel caso di cessazione del Contratto Assicurativo per qualsiasi causa intervenuta o nel caso di sospensione dello stesso a seguito della vendita, demolizione, distruzione, esportazione all'estero del Veicolo oppure nel caso di mancata prosecuzione del Contratto Assicurativo alle scadenze convenute, il Cliente si obbliga, senza alcun costo a suo carico, a restituire il Dispositivo alla Società, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenimento che ha causato la cessazione del Contratto Assicurativo mediante disinstallazione dal Veicolo sul quale è installato. Il Dispositivo dovrà essere restituito in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante, salvo il normale deterioramento d'uso.

Per la disinstallazione il Cliente dovrà necessariamente e preliminarmente contattare telefonicamente il Servizio Clienti secondo le modalità definite nei precedenti articoli per l'organizzazione dell'intervento.

Salvo il caso di perdita e/o perimento del Veicolo senza colpa del Cliente, in caso di mancata restituzione del Dispositivo, entro i termini e con le modalità sopra previste, o di restituzione del Dispositivo in cattivo stato di conservazione, danneggiato e/o non perfettamente funzionante, la Società potrà addebitare al Contraente, a titolo di penale, un importo di Euro 150,00, oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dalla Società. Il Contraente prende atto che la mancata restituzione del Dispositivo può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'art. 646 c.p.

Art. 11 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il Cliente si impegna inoltre a comunicare alla Società tutti i dati anagrafici, i recapiti telefonici e i riferimenti telematici richiesti, nonché i dati relativi al Veicolo al fine di consentire la reperibilità da parte della Società e/o per ogni opportuna verifica in ordine al Servizio. Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti all'atto della sottoscrizione, quali, ad esempio, numeri telefonici, indirizzo, dati del Veicolo e la perdita del possesso del Dispositivo per qualsiasi causa con comunicazione mail all'indirizzo assistenza.genertel@jeniot.com.

Qualora il Cliente non coincida con il Contraente, quest'ultimo si impegna, assumendo la corrispondente responsabilità in proprio e manlevando e tenendo indenne la Società da ogni danno occorso in conseguenza del comportamento del Cliente in difformità alle



disposizioni del presente Contratto di Servizio, a che il Cliente ponga in essere quanto indicato e necessario per beneficiare del Servizio, fornendogli anche idonea informativa.

Art. 12 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RIPETIZIONE SOMME

In caso di utilizzazione impropria e/o manomissioni o interventi sul Dispositivo e/o sulla SIM Card alloggiata al suo interno effettuati da parte del Cliente ovvero da parte di terzi non autorizzati dalla Società, quest'ultima potrà sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'erogazione del Servizio.

Fermo restando quanto sopra, la Società si riserva altresì la facoltà di sospendere il Servizio dandone comunicazione al Cliente all'indirizzo mail indicato in fase di stipula del contratto, qualora il cliente non rispetti quanto previsto dall'articolo 10 "Obblighi del Cliente".

Salvo i casi espressamente indicati in Polizza Assicurativa, il Servizio sarà inoltre sospeso automaticamente, nella sua interezza (compresa la prestazione GESTIONE DATI UTILIZZO dell'Articolo 5 "Prestazioni e servizi compresi nell'abbonamento") e senza alcun obbligo di comunicazione, nel caso previsto e disciplinato all'Articolo

2 "Durata e Natura del contratto" di sospensione del presente contratto per sospensione del relativo contratto assicurativo.

Per ogni falso allarme imputabile al Cliente e da quest'ultimo colpevolmente non annullato con tempestività, la Società si riserva la facoltà di richiedere al Cliente stesso, a titolo di penale, 10 (dieci) Euro ad evento.

Art. 13 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La Società non è responsabile per ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni nell'erogazione del Servizio, dovuti:

- al mancato e/o limitato funzionamento dei satelliti GPS o della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS ecc.), o della rete fissa;
- a cause accidentali o disposizioni legislative o amministrative sopravvenute o provvedimenti assunti dalle competenti autorità;
- al verificarsi di cause di forza maggiore nella funzionalità delle proprie Centrali;
- interruzioni, sospensioni o limitazioni del Servizio al di fuori della zona di estensione come identificata nell'articolo 9 "Estensione territoriale del Servizio";
- ad installazione non a regola d'arte;
- a malfunzionamento del Dispositivo non addebitabile alla Società;
- alla mancata effettuazione dei controlli periodici o dei test di verifica quando richiesto.

Inoltre, la Società non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni nell'erogazione del Servizio, né dei danni conseguenti:

- al verificarsi di cause di forza maggiore e/o di caso fortuito;
- all'errata e/o impropria utilizzazione del Servizio da parte del Cliente;
- all'interruzione totale o parziale del Servizio dovuta al verificarsi anche solo di una delle condizioni di operatività descritte dall'articolo 6 "Modalità di richiesta del servizio";
- al mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 10 "Obblighi del Cliente";
- al verificarsi delle ipotesi previste nel primo comma dell'Articolo 2 "Durata e Natura del contratto";
- all'utilizzo del Servizio non conforme e/o in contrasto con le indicazioni di cui al Manuale d'Uso.

La Società non assume responsabilità per ritardi e/o danni causati dalle persone (fisiche o giuridiche) che prestano l'assistenza e/o dalle Forze dell'Ordine e/o conseguenti (a mero titolo di esempio traino e recupero del Veicolo), né per la qualità delle prestazioni sanitarie

rese.

Il Furto, la perdita di possesso o il danneggiamento del Veicolo non potranno costituire motivo di risoluzione del contratto a favore del Cliente e/o di terzi, salvo quanto previsto dall'articolo 2 "Durata e Natura del Servizio".

Art. 14 – COSTI DEL SERVIZIO (CANONE TELEMATICO)

Il canone telematico rappresenta il corrispettivo per i Servizi pattuiti e deve essere pagato contestualmente al premio assicurativo ed alle stesse scadenze.

La Compagnia Assicurativa assume a proprio carico i costi relativi alle seguenti prestazioni:

- il costo dei servizi relativi alla raccolta ed elaborazione dati relativi ad eventuali crash;
- il costo dei servizi relativi alla raccolta ed elaborazione dati di percorrenza;
- i costi di installazione/disinstallazione del Dispositivo sul Veicolo, ovvero i costi di trasferimento del Dispositivo su un altro Veicolo.

Il canone annuale dovuto dal Cliente – quale corrispettivo per i servizi resi – è comprensivo di IVA ed in caso di rateazione, modificato per la quota afferente agli interessi di frazionamento.

Il canone è pagato dal Contraente congiuntamente al premio della Polizza Assicurativa e segue, lungo tutto il ciclo di vita del contratto, le stesse scadenze di pagamento. Il canone viene incassato tramite la Compagnia Assicurativa in nome e per conto di Generali Jeniot S.p.A., grazie ad accordi intercorsi tra le stesse.

In seguito alla stipula della Polizza Assicurativa e relativo pagamento del canone, la Società si impegna ad inviare la fattura al Cliente in formato elettronico all'indirizzo mail comunicato in fase di stipula della Polizza Assicurativa;

La fattura verrà, inoltre, messa a disposizione del Cliente sul Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate come previsto dal provvedimento attuativo n. 89757/2018 e dal decreto legislativo n. 127 del 05/08/2015.

Le spese relative alla sostituzione/verifica del Dispositivo in caso di guasto rilevato dalla Piattaforma Telematica sono a carico della Società, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente (in tal caso i costi restano a carico del Cliente e la Società provvederà a recuperarli, riservandosi fin da ora la possibilità di rilasciare apposito mandato all'incasso agli installatori convenzionati o a soggetti terzi).

Le operazioni devono essere effettuate presso la sede dell'installatore; nel caso in cui il Cliente chieda all'installatore di recarsi in un altro luogo, le eventuali spese aggiuntive saranno da concordare di volta in volta con quest'ultimo e rimarranno a carico del Cliente.

In tutti i casi di cessazione della Polizza Assicurativa, cesserà anche il presente Contratto di Servizio. La restituzione della quota parte del canone pagato e non goduto è prevista esclusivamente nei casi di ripensamento della Polizza Assicurativa e di storno senza riemissione della stessa.

Art. 15. – TRASFERIMENTO DEL DISPOSITIVO

Il Cliente potrà trasferire il Dispositivo dal Veicolo originario ad altro Veicolo. In tal caso **il Cliente deve necessariamente e obbligatoriamente contattare telefonicamente il Servizio Clienti per ottenere la prestazione (disinstallazione e la successiva installazione del Dispositivo) con costi integralmente a carico della Compagnia Assicurativa.**

Generali Jeniot S.p.A. si riserva il diritto di sostituire eventualmente il Dispositivo con una versione aggiornata dello stesso.

L'operazione deve essere svolta obbligatoriamente presso un Installatore.



Il trasferimento del Dispositivo non comporta alcuna interruzione o sospensione del Contratto, né dei reciproci diritti ed obblighi, fatto salvo il tempo tecnico di trasferimento del Dispositivo dal Veicolo originario ad altro Veicolo. Il Cliente dovrà richiedere all'Installatore l'emissione di un nuovo Certificato di Installazione e Collaudo, certificato che il Cliente si obbliga a sottoscrivere e conservare scrupolosamente e comunicare alla Società i dati relativi al nuovo Veicolo su cui è installato il Dispositivo. In caso contrario, la Società sottoscrive e conservare scrupolosamente e comunicare alla Società i dati relativi al nuovo Veicolo su cui è installato il Dispositivo. In caso contrario, la Società non si assumerà alcuna responsabilità per la mancata, incompleta o tardiva erogazione del Servizio né per i danni conseguenti.

Art. 16 – ALIENAZIONE DEL VEICOLO

In caso di alienazione a terzi del Veicolo dotato di Dispositivo, il Cliente si impegna a informare della sua presenza il nuovo possessore. Qualora l'acquirente voglia mantenere il Dispositivo e stipuli una polizza con la Compagnia Assicurativa, l'acquirente dovrà tempestivamente informare il Servizio Clienti, secondo le modalità previste nel presente Contratto di Servizio, e la Compagnia Assicurativa, al fine di concordare la modalità di gestione del Dispositivo.

Art. 17 – PERDITA E/O PERIMENTO DEL VEICOLO

In caso di perdita senza ritrovamento del Veicolo - ossia qualsiasi furto, perdita di possesso totale o parziale, ovvero ulteriore caso di perdita del Veicolo che si protragga per più di 90 giorni - e/o perimento del Veicolo su cui è installato il Dispositivo, il Cliente si obbliga a darne tempestiva comunicazione alla Società e a produrre idonea documentazione probatoria dell'accaduto (ad esempio Denuncia di Furto alle Autorità).

Art. 18 – SUBAPPALTO

Il Cliente autorizza espressamente Generali Jeniot S.p.A. ad affidare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi e delle attività previsti dal presente Contratto a società terze. In tali casi, Generali Jeniot S.p.A. sarà in ogni caso ritenuto responsabile per le prestazioni erogate da terzi.

Art. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E/O DEI CREDITI

Nel caso di vendita del Veicolo a terzi che comporti anche la cessione della Polizza Assicurativa e del presente Contratto di Servizio, il Contraente dovrà informare l'acquirente della presenza del Dispositivo sul Veicolo. Pertanto, nel caso in cui l'acquirente decida di mantenere il Dispositivo, la Polizza Assicurativa e il presente Contratto verranno ceduti al medesimo acquirente e la Compagnia Assicurativa procederà alle necessarie modifiche contrattuali. Resta inteso che la cessione all'acquirente avrà efficacia dal momento in cui ne viene data comunicazione alla Compagnia Assicurativa ovvero nel momento in cui la Compagnia Assicurativa medesima la accetti espressamente.

Qualora l'acquirente non intenda mantenere il Dispositivo, il Contraente dovrà provvedere alla sua disinstallazione, secondo quanto disciplinato ai sensi del presente Contratto di Servizio. In difetto dovrà corrispondere la penale per mancata restituzione prevista

dall'Art. 10 del presente Contratto di Servizio.

La Società è autorizzata in via preventiva dal Cliente a cedere a terzi il contratto e/o i crediti dallo stesso derivanti senza necessità di ulteriori formalità, fatto il solo obbligo di comunicazione al Cliente a titolo informativo. Il consenso del Contraente rispetto alla previsione di cui al presente articolo si intende già irrevocabilmente espresso con l'accettazione del presente Contratto di Servizio. Nel caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di "Consumatore" ai sensi del D. lgs 206/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere, preventivamente alla cessione, accertata la non diminuzione della tutela dei diritti di quest'ultimo da parte della Società.

Art. 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto di Servizio è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

UTILIZZO DEI DATI A FINI CONTRATTUALI

La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti, acquisiti da Genertel S.p.A. o da terzi⁽¹⁾ ovvero rilevati e registrati per il tramite del dispositivo installato sul Suo veicolo ("Dispositivo") sono trattati da Generali Jeniot S.p.A. ("Società") quale Titolare. Nello specifico il ruolo di Titolare viene ricoperto con riferimento all'erogazione dei servizi della Società da Lei richiesti o in Suo favore previsti⁽¹⁾

- (i) per la conclusione del contratto di abbonamento e l'esecuzione dello stesso.

Per l'erogazione dei servizi nell'ambito del contratto di abbonamento è necessaria l'analisi e la previsione di aspetti riguardanti il Suo comportamento, la Sua ubicazione o i Suoi spostamenti, con modalità automatizzate, in modo aggregato od analitico ed anche in tempo reale. A tale lo scopo la Società tratta i Suoi dati personali strettamente necessari, anche combinati in considerazione delle preferenze espresse nel corso della Sua navigazione nel sito web della Società o attraverso l'utilizzo dell'app della Società o dei diversi dispositivi in Suo possesso;

- (ii) per l'esecuzione dei correlati adempimenti normativi;
- (iii) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi;
- (iv) per comunicare i Suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Società o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Società, alla esecuzione dei contratti in essere ed alla erogazione dei servizi connessi con la mobilità del veicolo ulteriori rispetto ai trattamenti per fini assicurativi, ove richiesti; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii), il trattamento dei Suoi dati personali si basa sul legittimo interesse della Società a prevenire e individuare eventuali frodi ed a porne in essere una corretta gestione. La informiamo, quindi, che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv), il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Società di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati personali trattati presso la Società e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati personali laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati personali vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a Generali Jeniot S.p.A., Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano (MI), assistenza.genertel@jeniot.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati personali non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Società,

in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽²⁾. I Suoi dati personali registrati dal Dispositivo e relativi al monitoraggio del veicolo potranno essere comunicati a Genertel S.p.A., ovvero a soggetti terzi da quest'ultima incaricati, la quale opererà come titolare del trattamento dei dati personali di propria pertinenza ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per (i) fini tariffari, comprese la valutazione e la determinazione di tariffe specifiche ovvero riduzioni di premi collegate all'installazione del Dispositivo o alle percorrenze ed allo stile di guida del conducente del veicolo e per (ii) fini di valutazione e liquidazione dei sinistri⁽³⁾.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽³⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati personali (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati personali verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Società.

NOTE:

1. La Società tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati del veicolo, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati rilevati dai Dispositivi (es. dati relativi ai movimenti e localizzazione del Veicolo), dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, società di informazione commerciale, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Società potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.



2. Trattasi di soggetti, quali agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. Organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
3. Genertel S.p.A. avrà accesso alle seguenti tipologie di dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali: (i) dati di percorrenza avvenuti su strade urbane, extraurbane ed autostrade e indicazione del territorio, (ii) parametri di uso del veicolo (es. decelerazioni/accelerazioni rilevanti qualora permangano per un sufficiente intervallo), (iii) indicatori utili per rilevare il rischio assicurativo, (iv) ubicazione del punto d'urto e (v) localizzazione totale in caso di furto o rapina. In caso di sinistri rilevati dal Dispositivo, Genertel S.p.A. avrà diritto di conoscere tutti i dati registrati dal Dispositivo al momento dell'evento con estensione teorica massima fino alle 24 ore precedenti e fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/richiesta di risarcimento danni. Limitatamente al caso di furto o rapina, qualora nella Polizza Assicurativa sia presente la copertura incendio e furto, Genertel S.p.A. avrà diritto di conoscere la localizzazione del Veicolo fino ad un massimo di 24 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relative alle percorrenze antecedenti all'evento.

I MIEI CONSENSI PRIVACY

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali,

- con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali prendo atto che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati personali è obbligatorio e che Generali Jeniot S.p.A. tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Prendo altresì atto che quanto sopra vale anche con riferimento ai dati personali conferiti per l'erogazione di servizi connessi con la mobilità del veicolo, ulteriori rispetto a quelli aventi finalità assicurative, ove richiesti e relativi al mio comportamento, ubicazione o spostamenti, per le finalità contrattuali sopra indicate.